



BK-D-BB8A3401/1090

*Questo testo è una versione
provvisoria. La versione definitiva
che sarà pubblicata su
www.fedlex.admin.ch è quella
determinante*

Berna, 28 agosto 2024

Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (OPTab)

Rapporto esplicativo



BK-D-BB8A3401/1090

Compendio

Il 1° ottobre 2021 il Parlamento ha adottato la nuova legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche. La presente ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche concretizza gli aspetti della legge che richiedono precisazioni o che sono stati delegati al Consiglio federale. In particolare, si tratta della classificazione dei prodotti simili e delle prescrizioni specifiche in materia, dei test, delle fotografie e delle modalità concernenti le avvertenze combinate, degli obblighi delle imprese quali l'obbligo di controllo autonomo e di dichiarazione dei prodotti e dei compiti delle autorità d'esecuzione, in particolare dei controlli e dei test d'acquisto.

Indice

1	Situazione iniziale.....	4
2	Rapporto con il diritto europeo	4
2.1	Diritto europeo	4
2.2	Attuazione in alcuni Paesi europei	6
3	Punti essenziali dell’ordinanza	8
4	Commento ai singoli articoli	10
5	Ripercussioni	41
5.1	Ripercussioni per la Confederazione	42
5.2	Ripercussioni per i Cantoni	42
	<i>Test d’acquisto di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche.....</i>	<i>42</i>
	<i>Test d’acquisto di alcolici</i>	<i>42</i>
5.3	Ripercussioni sull’economia	42
	<i>Imprese del settore del tabacco</i>	<i>42</i>
	<i>Imprese del settore delle sigarette elettroniche</i>	<i>43</i>
	<i>Imprese del settore dei prodotti simili.....</i>	<i>43</i>
5.4	Ripercussioni sull’ambiente	43
	Elenco delle abbreviazioni utilizzate.....	44

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Il 1° ottobre 2021 il Parlamento ha adottato la nuova legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (legge sui prodotti del tabacco, LPTab)¹ che disciplina, tra le altre cose, la composizione dei prodotti indicando gli ingredienti vietati e le quantità massime consentite di determinate sostanze. Questa legge definisce inoltre le avvertenze che tutti gli imballaggi di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche devono riportare e prevede restrizioni alla pubblicità, alla promozione e alla sponsorizzazione, nonché il disciplinamento dei test d'acquisto. Conformemente alla volontà del Parlamento, tutte le disposizioni importanti dell'ordinanza del 27 ottobre 2004 sul tabacco (OTab)² sono state integrate nella LPTab.

La presente ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (ordinanza sui prodotti del tabacco, OPTab) disciplina quindi soltanto gli aspetti che richiedono ancora precisazioni o che sono stati delegati al Consiglio federale. In particolare, si tratta delle disposizioni relative ai prodotti simili, delle avvertenze combinate che devono figurare sugli imballaggi dei prodotti da fumo e delle modalità di esecuzione dei test d'acquisto. Inoltre vengono precisati gli obblighi di controllo autonomo delle imprese che mettono a disposizione sul mercato tali prodotti e i compiti delle autorità cantonali e federali. Questa ordinanza sostituisce l'OTab e l'ordinanza del DFI del 10 dicembre 2007 concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco³. L'OPTab fa inoltre decadere le disposizioni che attualmente si applicano ai prodotti del tabacco contenute nell'ordinanza anteriore del 23 novembre 2005⁴ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso e nell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005⁵ concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.

2 Rapporto con il diritto europeo

2.1 Diritto europeo

Nell'Unione europea (UE) il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati è oggetto della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco)⁶, entrata in vigore il 19 maggio 2014 e diventata applicabile negli Stati membri dell'UE il 20 maggio 2016.

La direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco contiene disposizioni applicabili a livello dell'Unione ai fini della notifica di prodotti del tabacco di nuova generazione nonché per l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti correlati ai

¹ FF 2021 2327

² RU 2004 4533

³ RU 2007 7111

⁴ RU 2005 5451

⁵ RU 2005 6555

⁶ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (testo rilevante ai fini del SEE). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0040> [consultato il 20.7.2023]

prodotti del tabacco, ossia le sigarette elettroniche⁷, i contenitori di liquido di ricarica⁸ e i prodotti da fumo a base di erbe.

Un prodotto del tabacco che non rientri nelle categorie «sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale» e che è stato «impresso sul mercato dopo il 19 maggio 2014» è definito «prodotto del tabacco di nuova generazione» (art. 2 par. 14 direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco). La direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco obbliga i fabbricanti e gli importatori a effettuare una notifica alle autorità competenti dello Stato membro prima di immettere sul mercato un prodotto del tabacco di nuova generazione (art. 19 direttiva 2014/40/UE). I prodotti del tabacco di nuova generazione che vengono immessi sul mercato devono rispettare le prescrizioni della direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco. L'applicazione delle prescrizioni della direttiva 2014/40/UE ai prodotti del tabacco di nuova generazione dipende dal fatto che tali prodotti rientrino nella definizione di prodotto del tabacco non da fumo ovvero in quella di un prodotto del tabacco da fumo (art. 19 par. 4 direttiva 2014/40/UE).

Per i prodotti da fumo a base di erbe vige inoltre un obbligo di avvertenza (art. 21 direttiva 2014/40/UE) e un obbligo di segnalare gli ingredienti alle competenti autorità nazionali degli Stati membri interessati (art. 22 direttiva 2014/40/UE). La definizione legale di prodotti da fumo a base di erbe non esclude l'aggiunta di nicotina. I prodotti senza tabacco con o senza nicotina che contengono elementi a base di piante (p. es. succo di frutta, cellulosa, parti di piante o fiori essiccati) sono considerati prodotti da fumo a base di erbe se non può essere escluso il loro consumo mediante un processo di combustione. Alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina si applicano ulteriori prescrizioni in materia di standard di sicurezza e qualità (art. 20 par. 3 della direttiva 2014/40/UE), etichettatura e imballaggio (art. 20 par. 4 direttiva 2014/40/UE) e comunicazioni commerciali (art. 20 par. 5 direttiva 2014/40/UE) nonché obblighi annuali di monitoraggio e di resoconto (art. 20 par. 7 direttiva 2014/40/UE).

Una relazione della Commissione europea (CE) del 2021 sull'applicazione della direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco constata una serie di sfide normative poste dai prodotti del tabacco di nuova generazione⁹. Rimarca in particolare che la definizione di questi prodotti all'articolo 2 paragrafo 14 della direttiva 2014/40/UE non è specifica per le caratteristiche uniche di determinati nuovi prodotti. La definizione non copre completamente alcuni nuovi prodotti senza tabacco, tra cui i prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati o per uso orale (p. es. bustine di nicotina) e i prodotti a base vegetale destinati a essere riscaldati (p. es. bastoncini a base di erbe), se può essere escluso il loro consumo mediante un processo di combustione. Inoltre, i prodotti del tabacco di nuova generazione sono esonerati dal divieto di contenere aromi caratterizzanti (art. 7 par. 12 direttiva 2014/40/UE)¹⁰. Inoltre, la distinzione tra prodotti

⁷ All'art. 2 par. 16 della direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco, le sigarette elettroniche sono definite «un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso».

⁸ L'art. 2 par. 17 della direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco definisce il contenitore di liquido di ricarica un «flacone che contiene un liquido contenente nicotina utilizzabile per ricaricare una sigaretta elettronica».

⁹ Relazione 2021/249 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 20 maggio 2021 sull'applicazione della direttiva 2014/40/UE concernente la lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0249&from=EN> [consultato il 10.7.2023]

¹⁰ La direttiva offre un certo margine di manovra per revocare tale esenzione, tuttavia esiste un importante ostacolo normativo: la Commissione deve attestare un «mutamento sostanziale della situazione».

del tabacco non da fumo e prodotti del tabacco da fumo (art. 19 par. 4 direttiva 2014/40/UE) rappresenta una sfida per le autorità di regolamentazione, poiché l'ambiguità del principio della combustione comporta una classificazione divergente di taluni prodotti del tabacco di nuova generazione da parte degli Stati membri. La relazione conclude che l'attuale quadro normativo dell'UE non contempla tutti i prodotti del tabacco di nuova generazione e i prodotti emergenti né offre sufficiente flessibilità per far fronte ai rapidi sviluppi dei prodotti. Anche il piano europeo di lotta contro il cancro¹¹ sottolinea al capitolo 3.2 l'esigenza di adeguare il quadro per la lotta al tabagismo dell'UE ai nuovi sviluppi e alle tendenze del mercato con prescrizioni più severe per i prodotti del tabacco di nuova generazione e i prodotti da fumo a base di erbe.

A questo proposito la CE sta lavorando su una valutazione del quadro legislativo per la lotta al tabagismo in risposta al rapido aumento dei prodotti emergenti e ai recenti sviluppi tecnici nel settore del tabacco. La valutazione riguarderà la regolamentazione dei prodotti, la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione, nel più ampio contesto delle relative politiche di lotta al tabagismo. Esaminerà anche in che misura il quadro legislativo ha raggiunto i suoi obiettivi¹².

2.2 Attuazione in alcuni Paesi europei

Il disciplinamento degli aspetti che non sono armonizzati dalla legislazione dell'UE rimane di competenza degli Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE), i quali hanno anche la facoltà di emanare norme più rigorose rispetto a quelle stabilite dalla direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco. Inoltre, a livello nazionale possono essere adottate ulteriori disposizioni di legge¹³.

In Austria i prodotti a base di nicotina senza tabacco, fatta eccezione per le sigarette elettroniche, i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a base di erbe, non soggiacciono alla legge nazionale sul tabacco e sulla protezione dei non fumatori (TNRSG)¹⁴. Attualmente è in fase di consultazione politica un progetto di modifica della legge¹⁵ che prevede di includervi i prodotti a base di nicotina senza tabacco come nuova categoria e di assoggettarli così alle articolate disposizioni in materia di tabacco.

In Italia i prodotti a base di nicotina senza tabacco, fatta eccezione per le sigarette elettroniche, i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a base di erbe, non sono disciplinati dalla legislazione nazionale in materia (decreto legislativo n. 6/2016¹⁶). Dal febbraio 2022 sono in vigore norme di diritto fiscale per le bustine di nicotina senza

¹¹ Comunicazione 52021/DC0044 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 3 febbraio 2021 sul piano europeo di lotta contro il cancro. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2021%3A44%3AFIN&communication=Europe's%20Beating%20Cancer%20Plan> (europa.eu) [consultata il 9.8.2023]

¹² Valutazione del quadro legislativo per la lotta al tabagismo. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13481-Valutazione-del-quadro-legislativo-per-la-lotta-al-tabagismo_it [consultata il 20.7.2023]

¹³ Per esempio legge sulle sementi, legge sugli stupefacenti, legge sulla sicurezza delle derrate alimentari e sulla tutela dei consumatori, legge sui medicinali.

¹⁴ Bundesgesetz über das Herstellen und Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen sowie die Werbung für Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse und den Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutz (Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz – TNRSG), BGBl 431/1995 idF BGBl I 66/2019. <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010907> [consultata il 16.8.2023]

¹⁵ Per il momento non sono disponibili maggiori informazioni sulla revisione della TNRSG poiché il progetto si trova ancora in fase di concertazione (pre-parlamentare); pertanto non si conosce neppure il momento dell'entrata in vigore.

¹⁶ Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. (16G00009) (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2016) <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/18/16G00009/sq> [consultato il 22.8.2023]

tabacco (nicotine pouches), di cui l'Agenzia italiana delle dogane e dei monopoli ha disposto la sospensione temporanea della vendita nel marzo 2023¹⁷.

In Francia i prodotti non da fumo simili al tabacco, che non contengono derivati del tabacco (come la nicotina)¹⁸ né CBD, sono esclusi dalla normativa sul tabacco (art. L3514-1 Code de la santé publique¹⁹). Sono considerati articoli di uso quotidiano e vengono controllati dalla Direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi²⁰, che verifica in particolare l'etichettatura dei prodotti e l'osservanza delle direttive sui prodotti chimici²¹. Il 4 dicembre 2023 l'Assemblea nazionale ha adottato una legge che prevede il divieto delle sigarette elettroniche usa e getta («puffs»). La legge deve essere ancora adottata dal Senato e approvata dalla CE²².

In Germania i prodotti a base di nicotina senza tabacco, fatta eccezione per le sigarette elettroniche, i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a base di erbe, non sono disciplinati nel quadro normativo attuale dalla legislazione sul tabacco²³ e sono trattati conformemente alle norme legali sulle derrate alimentari²⁴.

Il Governo dei Paesi Bassi ha deciso, nell'aprile del 2023²⁵, che i prodotti a base di nicotina senza tabacco fossero assoggettati alla legge sul tabacco e i prodotti da fumo²⁶. I prodotti a base di nicotina senza tabacco sono dunque retti dalle stesse disposizioni che disciplinano i prodotti del tabacco, tra cui un divieto di pubblicità, un limite di età e altre restrizioni alla vendita. Inoltre sono totalmente vietate le bustine di nicotina (snus senza tabacco), compresa la loro vendita. Dal 1° luglio 2023 è vietata nei Paesi Bassi la vendita online di tabacco, sigarette elettroniche e prodotti affini, tra cui i prodotti da svapo elettronici, i dispositivi per il riscaldamento dei bastoncini da fumo e i prodotti da fumo a base di erbe. Secondo il ministero competente, nel 2024 entrerà presumibilmente in vigore il divieto di vendita online delle sigarette elettroniche senza

¹⁷ Agenzia delle dogane e dei monopoli [ADM] (2023). Informativa concernente la temporanea sospensione della vendita di bustine di nicotina. <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5983429/Infor-20230313-140853-DTAB-divieto-nicotine-pouches.pdf/0e5142d8-c738-af28-7016-037d5cc6816b?version=1.4&t=1678783950991> [consultata il 22.8.2023]

¹⁸ L'art. L3514-1 del codice di salute pubblica parla di «produits à fumer à base de plantes autres que le tabac» (prodotti da fumo a base di piante diverse dal tabacco).

¹⁹ Code de la santé publique: Livre V: Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage (articles L3511-1 à L3525-1) [Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage \(Articles L3511-1 à L3525-1\) - Légifrance](#) (legifrance.gouv.fr) [consultato il 4.9.2023]

²⁰ Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (2023) [DGCCRF | economie.gouv.fr](#) [consultato il 4.9.2023]

²¹ Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (2023) [Produits chimiques: classification, étiquette et emballage | Ministères Écologie Énergie Territoires \(ecologie.gouv.fr\)](#) [consultato il 4.9.2023]

²² Assemblée nationale (04.12.2023) Dossier législatif: Interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/interdire_vapotage_unique [consultato il 6.12.2023]

²³ Tabakerzeugnisgesetz del 4 aprile 2016 (BGBl. I S. 569), modificata da ultimo dall'articolo 1 della legge del 19 luglio 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 194) (Tabakerzeugnisgesetz - TabakerzG) <https://www.gesetze-im-internet.de/tabakerzG/> [consultata il: 27.09.2023] e Tabakerzeugnisverordnung del 27 aprile (BGBl. I S. 980), modificata da ultimo dall'articolo 1 dell'ordinanza del 24 luglio 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 196) (Tabakerzeugnisverordnung - TabakerzV) <https://www.gesetze-im-internet.de/tabakerzv/> [consultata il 27.9.2023]

²⁴ Deutscher Bundestag (ed.) (2023). Zulässigkeit des Verkaufs von tabakfreien Nikotinbeutel (Nikotin-Pouches) und Lutschtabakprodukten («Snus») in Germania <https://www.bundestag.de/resource/blob/934682/76303f347908f93e947d4d86ffd36a94/WD-5-002-23-pdf-data.pdf> [consultato il 27.9.2023]

²⁵ Ministero olandese della salute, del welfare e dello sport. Comunicato stampa del 21 aprile 2023 sulla decisione del Governo di vietare le bustine di nicotina. <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/nieuws/2023/04/21/kabinet-besluit-tot-totaalverbod-op-nicotinezakjes> [consultato il 5.8.2023]

²⁶ Legge olandese del 19 aprile 2023 sul tabacco e i prodotti da fumo. <https://wetten.overheid.nl/BWBR0004302/2023-04-19> [consultata il 4.8.2023].

nicotina («shisha pens»), dei contenitori di liquido di ricarica senza nicotina e delle cartucce senza nicotina²⁷.

È importante osservare che la regolamentazione di questi prodotti è oggetto di continui dibattiti e modifiche per tenere conto dei cambiamenti sul mercato e delle scoperte scientifiche sulla salute. La situazione sopra riportata potrebbe dunque mutare rapidamente.

3 Punti essenziali dell'ordinanza

Prodotti simili

La LPTab disciplina i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche. Tuttavia, il mercato è in continua evoluzione e compaiono regolarmente prodotti nuovi, con il rischio di non rientrare in nessuna delle categorie definite dalla LPTab e quindi di sfuggire, in particolare, al divieto di consegna ai minorenni e alle restrizioni in materia di pubblicità. A causa del loro contenuto o delle loro modalità di consumo, questi prodotti rappresentano un rischio per la salute dei consumatori sia pure, in linea generale, meno elevato rispetto a quello associato ai prodotti del tabacco destinati a essere fumati. La nicotina ha infatti un potenziale di dipendenza molto elevato ed è opportuno disciplinare i prodotti che la contengono. Analogamente, determinati prodotti non sono privi di rischi per la salute a causa della loro modalità di consumo, che genera sostanze tossiche. Inoltre, rappresentano un possibile accesso al consumo dei prodotti del tabacco in particolare tra i giovani. Per colmare queste lacune, la LPTab conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare questi prodotti. Il Consiglio federale ha quindi il compito di esaminare il prodotto in questione – denominato prodotto simile – e di classificarlo in una delle categorie di prodotti definite nell'articolo 3 LPTab. Nel farlo, tiene conto del contenuto del prodotto (p. es. erbe diverse dal tabacco, nicotina) e del modo in cui esso viene consumato (p. es. fumato, inalato, fiutato). La categoria nella quale il prodotto simile è classificato determina il disciplinamento a cui è soggetto, in particolare le avvertenze che devono figurare sul suo imballaggio o l'obbligo di contenere un foglietto illustrativo. I prodotti simili non sono quindi menzionati in modo esplicito nei diversi articoli della legge, ma vi sono comunque assoggettati in virtù della loro classificazione in una delle definizioni della legge secondo l'articolo 3 della presente ordinanza. Tuttavia, se una prescrizione della categoria di riferimento non è adatta al prodotto simile, per esempio se l'avvertenza non si confà al contenuto del prodotto o il rischio per la salute a cui fa riferimento non è lo stesso, il Consiglio federale prevede una disposizione specifica per il prodotto simile in questione (cfr. art. 13).

L'ordinanza definisce tre prodotti simili (art. 2): i prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati, i prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati e i prodotti senza tabacco per pipe ad acqua. I prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati sono classificati nella categoria dei prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati e devono riportare avvertenze appropriate previste all'articolo 13 capoverso 1. Esse tengono conto dei rischi di tali prodotti, per esempio a seconda che contengano o meno nicotina. Un'avvertenza supplementare è prevista per i prodotti destinati a essere riscaldati contenenti canapa, tuttavia è richiesta in una sola lingua. I prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati sono classificati nella categoria dei prodotti a base di nicotina per uso orale. I prodotti senza tabacco per pipe ad acqua sono classificati nella categoria dei prodotti da fumo a base di erbe.

²⁷ Ministero olandese della salute, del welfare e dello sport. Misure statali di lotta al tabagismo. <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/roken-ontmoedigen> [consultato il 16.8.2023].

Inoltre l'ordinanza prevede, come nel caso dei liquidi delle sigarette elettroniche (art. 7 cpv. 2 LPTab), di limitare il tenore di nicotina nei prodotti simili che la contengono.

Avvertenze

I requisiti relativi alle avvertenze sugli imballaggi dei prodotti sono definiti con un certo grado di precisione nella LPTab. Tuttavia, la legge delega al Consiglio federale la competenza di disciplinare la presentazione di tali avvertenze e, in particolare, quella delle avvertenze combinate che devono figurare sugli imballaggi dei prodotti del tabacco destinati a essere fumati e dei prodotti da fumo a base di erbe. Le avvertenze combinate comprendono una fotografia accompagnata da informazioni sui rischi legati al tabagismo e da informazioni utili per smettere di fumare. Attualmente le fotografie figurano nell'ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco. Al fine di accorpare in un'unica ordinanza tutte le disposizioni concretizzanti la LPTab, la presente ordinanza prevede che le fotografie e le relative informazioni siano ora inserite nel suo allegato anziché in un'ordinanza separata. All'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) compete il successivo adeguamento dell'allegato (art. 47). I dettagli concernenti la presentazione delle avvertenze sono riportati nel commento agli allegati 1 e 2.

Test d'acquisto

I test d'acquisto permettono di verificare il rispetto della legislazione da parte dei venditori al momento della consegna ai consumatori. Questi test d'acquisto sono già praticati in numerosi Cantoni. Nel campo degli alcolici, nel 2022 sono stati persino effettuati test d'acquisto in tutta la Svizzera²⁸. Questo metodo di controllo è considerato efficace, poiché l'esperienza ha mostrato che la vendita illecita di alcolici ai giovani tende a diminuire quando vengono effettuati test d'acquisto.

La LPTab prevede che l'autorità cantonale competente possa effettuare test d'acquisto di tabacco o incaricare terzi di effettuarli. Se decidono di farli, i Cantoni stabiliscono nella loro legislazione a chi compete l'esecuzione. Possono prevedere che se ne incarichino i Comuni o, per esempio, la polizia.

La presente ordinanza indica quali organizzazioni possono essere incaricate di effettuare test d'acquisto. Può trattarsi di organizzazioni attive negli ambiti della salute, della prevenzione o della protezione dei giovani, come la Croce Blu. L'ordinanza stabilisce anche i requisiti da rispettare in materia di piano dei test, istruzione, accompagnamento e protezione della personalità dei minorenni. Sono inoltre disciplinate la documentazione e la comunicazione dei risultati.

La LPTab modifica la legge del 20 giugno 2014²⁹ sulle derrate alimentari (LDerr) introducendovi le stesse regole relative ai test d'acquisto sia per l'ambito dell'alcol che per quello del tabacco. Allo stesso modo, le disposizioni d'esecuzione previste nella presente ordinanza sono riprese, con qualche modifica, nell'ordinanza del 27 maggio 2020³⁰ sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr).

Queste nuove basi legali permetteranno di utilizzare i risultati dei test d'acquisto nell'ambito di procedure amministrative e penali in tutta la Svizzera, aumentandone ulteriormente l'efficacia. Le nuove basi legali della LPTab e della LDerr non consentono tuttavia di effettuare test d'acquisto online perché richiedono l'anonimato del

²⁸ Notari L., Vorlet J. (2023). Achats tests d'alcool en 2022. Rapport national sur la vente d'alcool aux mineur·e·s. Addiction Suisse, Losanna, Svizzera.

²⁹ RS 817.0

³⁰ RS 817.042

minorenne. Infatti, quando si effettua un acquisto su Internet, l'acquirente deve generalmente fornire alcune informazioni relative alla propria identità, per cui il suo anonimato non è più garantito. Tuttavia, il progetto di identità elettronica dovrebbe rendere semplice e rapido dimostrare la propria identità rivelando unicamente la propria età.

4 Commento ai singoli articoli

Ingresso

Le disposizioni della presente ordinanza si basano quasi interamente sulla LPTab del 1° ottobre 2021. Tuttavia, anche la legge del 15 dicembre 2000³¹ sui prodotti chimici (LPChim) e la legge federale del 12 giugno 2009³² sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) costituiscono le basi legali di alcuni articoli. Gli articoli 25 e 27 della presente ordinanza si fondano sugli articoli 18 e 27 LPChim. Secondo questi articoli, il Consiglio federale può prescrivere l'obbligo di notifica di indicazioni per determinate sostanze e preparati. Disciplina anche il trattamento dei dati contenuti nel registro dei prodotti. L'articolo 4 della presente ordinanza si basa sugli articoli 4 e 7 LSPro. Tali disposizioni stabiliscono in particolare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (art. 4 cpv. 1 LSPro) e disciplinano la procedura di controllo della conformità dei prodotti con tali requisiti (art. 7 cpv. 1 lett. a LSPro).

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione e oggetto

La presente ordinanza si applica ai prodotti del tabacco e alle sigarette elettroniche come definiti nell'articolo 3 LPTab, nonché ai prodotti simili definiti nell'articolo 2 qui appresso. Disciplina numerosi aspetti relativi a tali prodotti, in particolare determinati requisiti di sicurezza e di composizione, nonché la presentazione delle avvertenze. È disciplinato anche il contenuto delle avvertenze combinate che devono figurare sugli imballaggi dei prodotti del tabacco destinati a essere fumati e dei prodotti da fumo a base di erbe. Apporta precisazioni agli obblighi di controllo autonomo e di notifica delle imprese. Disciplina anche i controlli da parte delle autorità d'esecuzione e i test d'acquisto, oltre a stabilire i requisiti in materia di trattamento dei dati.

Art. 2 Definizioni dei prodotti simili

Secondo l'articolo 4 capoverso 2 LPTab, il Consiglio federale può classificare un prodotto simile in una delle categorie di prodotti definite all'articolo 3 lettere a–f LPTab. Il presente articolo definisce tre prodotti simili.

Prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati (lett. a): questi prodotti sono destinati a essere riscaldati e inalati e possono contenere canapa. Anche i prodotti in forma mista che sono composti da un elemento principale solido (erbe) e da un liquido sono considerati come facenti parte di questa categoria. È determinante che il prodotto contenga almeno un elemento solido da riscaldare.

³¹ RS 813.1

³² RS 930.11

Prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati (lett. b): si tratta di prodotti consumati come il tabacco da fiuto, ma che non contengono tabacco. Al posto del tabacco, la polvere inalata è composta da zucchero, aromi e nicotina.

Prodotti senza tabacco per pipe ad acqua (lett. c): questi prodotti non contengono né tabacco né altre erbe. Sono costituiti principalmente da glicerina e aromi e si possono trovare in varie forme. Possono essere pietre aromatizzate, gel, creme o altre paste. Alcuni contengono anche nicotina o fibre di cellulosa che conferiscono loro una consistenza simile a quella del tabacco.

Art. 3 Classificazione dei prodotti simili

Ogni prodotto simile viene classificato nella categoria più vicina in base al suo contenuto o al modo in cui viene consumato. La classificazione determina i requisiti applicabili al prodotto, segnatamente in materia di imballaggio e di etichettatura. Inoltre, i requisiti comuni a tutti i prodotti, come per esempio il divieto di consegna ai minorenni o le restrizioni in materia di pubblicità, si applicano a tutti i prodotti simili.

Conformemente all'articolo 4 capoverso 3 LPTab, il Consiglio federale può prevedere disposizioni specifiche per un prodotto simile se ciò è necessario per ragioni oggettive. Le avvertenze previste nella LPTab per la categoria in cui è classificato il prodotto simile non sono sempre adeguate alle proprietà e ai rischi del prodotto. L'articolo 13 della presente ordinanza definisce di conseguenza le avvertenze che si applicano ai prodotti simili menzionati.

I prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati (cpv. 1) sono classificati come prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati (art. 3 lett. c LPTab) perché vengono consumati nello stesso modo: vengono riscaldati e inalati.

I prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati (cpv. 2) sono simili ai prodotti a base di nicotina per uso orale per via del loro contenuto (art. 3 lett. d LPTab), motivo per cui sono classificati in questa categoria. Poiché questi prodotti contengono nicotina, è importante che i consumatori siano avvertiti del rischio di dipendenza che può derivare dal loro consumo.

I prodotti senza tabacco per pipe ad acqua (cpv. 3) che non contengono tabacco né altre erbe sono classificati nella categoria dei prodotti da fumo a base di erbe (art. 3 lett. e LPTab). La loro modalità di consumo è simile a quella del tabacco per pipe ad acqua (che rientra tra i prodotti del tabacco destinati a essere fumati: art. 3 lett. b LPTab). Tuttavia, alcuni di questi prodotti possono essere consumati anche tramite una pipa ad acqua elettronica. Sebbene il loro contenuto si avvicini a quello dei liquidi per sigarette elettroniche, si è deciso di classificarli nella categoria dei prodotti da fumo a base di erbe. Nel caso dell'uso di una pipa ad acqua «tradizionale», infatti, il loro consumo implica la combustione di carbone e di conseguenza l'inalazione di fumo contenente sostanze tossiche come il monossido di carbonio. Sebbene determinati prodotti possano essere consumati attraverso una pipa ad acqua elettronica, la modalità di consumo non può essere determinata dal fabbricante, per cui deve essere presa in considerazione quella più nociva.

Capitolo 2 Sicurezza e composizione dei prodotti

Art. 4 Propensione alla combustione delle sigarette

Questa disposizione, la cui base legale si trova nella LSPro³³ e non nella LPTab, figura già nel diritto attuale. Si tratta di una misura del diritto dell'UE³⁴, recepita in occasione della revisione del 2012 dell'OTab³⁵ volta a migliorare la sicurezza contro gli incendi provocati da sigarette. Le norme tecniche armonizzate (cfr. all. 3 n. 1.2) consentono alle imprese e alle autorità cantonali d'esecuzione competenti di controllare il rispetto di questa disposizione.

Art. 5 Purezza del liquido per sigarette elettroniche e prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati

L'articolo 6 capoverso 2 lettera a LPTab prevede che il liquido usato nelle sigarette elettroniche o nei prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati deve presentare un elevato grado di purezza. Ciò significa che non può contenere sostanze diverse da quelle indicate nella sua composizione. La presenza di composti indesiderati è ammessa solamente a livello di tracce, se tali tracce sono tecnicamente inevitabili durante la fabbricazione. Va da sé che gli ingredienti vietati dall'allegato 1 LPTab non possono entrare nella composizione del liquido. Questa disposizione è stata ripresa dal diritto dell'UE³⁶, che non stabilisce una concentrazione massima ammessa di composti indesiderati nei liquidi, come per esempio i metalli pesanti o altri composti come le aldeidi. Allo stesso modo non è previsto alcun requisito concernente il grado di purezza degli ingredienti che compongono il liquido (glicole propilenico, glicerolo). Tuttavia, esistono norme in materia di sigarette elettroniche e di liquidi per tali prodotti che continuano a essere sviluppate. Alcune di esse, anche se non vincolanti, forniscono indicazioni sulla composizione del liquido³⁷.

Art. 6 Requisiti relativi al dispositivo di ricarica per sigarette elettroniche contenenti nicotina

Questa disposizione concretizza l'articolo 16 lettera c LPTab, che prescrive che i contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina devono essere muniti di un dispositivo che garantisca una ricarica senza perdite.

Data la tossicità dei liquidi contenenti nicotina utilizzati nelle sigarette elettroniche e nei flaconi di ricarica, è necessario garantire che le sigarette elettroniche possano essere ricaricate in modo da ridurre al minimo il rischio di contatto con la cute e di ingestione accidentale di questi liquidi. L'UE ha pertanto stabilito norme tecniche per garantire che i dispositivi di ricarica conformi a tali norme offrano una protezione sufficiente contro qualsiasi rischio di perdita. La presente disposizione riprende la decisione di

³³ RS **930.11**

³⁴ Decisione 2008/264/CE della Commissione, del 25 marzo 2008, sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 83 del 26.3.2008, pagg. 35–36.

³⁵ RU **2012** 4857

³⁶ Art. 20 n. 3 lett. d della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1, modificata dalla direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, GU L 360 del 17.12.2014.

³⁷ Per esempio specifica di fabbricazione AFNOR XP D 90-300: Cigarettes électroniques et e-liquides, Parties 1–3. Consultabile all'indirizzo: www.boutique.afnor.org > Afnor EDITIONS > Standards. Pubblicata da AFNOR nel dicembre 2021.

esecuzione della Commissione³⁸ in materia. Per evitare la fuoriuscita di nicotina durante la ricarica con conseguente ingestione accidentale, soprattutto da parte dei bambini, l'ordinanza esige che il meccanismo di ricarica sia aderente e che l'ago per il riempimento sia lungo almeno 9 mm. Inoltre, per limitare l'erogazione del liquido, il numero di gocce emesse al minuto durante la ricarica non deve essere superiore a 20.

Art. 7 Tenore massimo di nicotina dei prodotti simili

I liquidi contenenti nicotina non possono contenere più di 20 milligrammi di nicotina per millilitro (art. 7 cpv. 2 e allegato 2 n. 3 LPTab). Questa disposizione mira a limitare il potenziale di dipendenza di questi prodotti. L'articolo 7 della presente ordinanza applica lo stesso limite ai prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati e ai prodotti senza tabacco per pipe ad acqua, il cui tenore di nicotina non deve superare i 20 milligrammi per grammo.

Capitolo 3 Indicazioni obbligatorie e foglietti illustrativi

Sezione 1 Indicazione del Paese di produzione

Art. 8

Secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera c LPTab, l'indicazione del Paese di produzione deve essere riportata sull'imballaggio dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche. Questa informazione è importante per determinati consumatori e può influenzare la loro scelta.

L'articolo 8 della presente ordinanza è ispirato all'articolo 15 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari³⁹. Il criterio determinante è di sapere dove il prodotto ha assunto la sua forma e le sue proprietà caratteristiche. Ciò significa che deve avere assunto la sua forma definitiva ed essere pronto a essere usato. Per le sigarette, ad esempio, si tratterà del luogo in cui il tabacco viene confezionato sotto forma di sigarette e, per il tabacco da arrotolare, di quello in cui viene mescolato con gli altri ingredienti. Per le sigarette elettroniche, sarà considerato Paese di produzione quello in cui vengono assemblati i vari componenti.

Si osservi che un imballaggio contenente un dispositivo di sigarette elettroniche e una ricarica di liquido deve indicare il Paese di produzione di ciascun prodotto se è diverso. Infatti, il dispositivo e la ricarica sono da ritenersi sigarette elettroniche secondo l'articolo 3 lettera f LPTab e ognuno di essi soggiace all'obbligo di indicare il Paese di produzione. Lo stesso dicasi per un imballaggio che contiene più sigari provenienti da diversi Paesi.

Sezione 2 Forma delle indicazioni obbligatorie e dei foglietti illustrativi

Art. 9 Forma delle indicazioni obbligatorie

Gli imballaggi dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche devono riportare alcune indicazioni come il genere di prodotto, la ragione sociale del fabbricante o dell'importatore, il Paese di produzione e le avvertenze (art. 10 LPTab). Per garantirne la visibilità, queste indicazioni devono essere stampate in caratteri facilmente leggibili

³⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2016/586 della Commissione, del 14 aprile 2016, sulle norme tecniche per il meccanismo di ricarica delle sigarette elettroniche, GU L 101 del 16.4.2016, pagg. 15–16.

³⁹ RS 817.022.16

e devono essere indelebili (cpv. 1). Possono figurare, sempre in modo indelebile, direttamente sull'imballaggio (cpv. 1) o su etichette adesive (cpv. 2) non rimovibili. Le etichette non sono invece ammesse per le sigarette, per le quali le indicazioni devono essere stampate direttamente sull'imballaggio. Queste norme sono state riprese dall'OTab.

Il capoverso 3 rimanda all'allegato 1 numero 1, che contiene le regole tecniche applicabili ai testi delle avvertenze, in particolare la tipologia dei caratteri e il modo in cui il testo deve essere presentato sull'imballaggio. Queste regole si applicano alle avvertenze «Il fumo uccide – smetti subito» e «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene», che devono figurare sui prodotti del tabacco destinati a essere fumati (art. 13 cpv. 1 lett. a e b LPTab), alle avvertenze che devono figurare sugli altri prodotti (art. 14 cpv. 1 LPTab) nonché alle avvertenze previste per determinati prodotti simili (art. 13 cpv. 1 della presente ordinanza).

Art. 10 Forma dei foglietti illustrativi

Le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati devono essere accompagnati da un foglietto illustrativo su cui figurano diverse indicazioni. Queste ultime sono suddivise in due categorie: quelle che devono essere riportate tassativamente sul foglietto cartaceo e quelle che possono essere rese accessibili ai consumatori in forma elettronica.

Le istruzioni per l'uso del prodotto e la menzione che l'uso del prodotto è sconsigliato ai minorenni e ai non fumatori devono figurare sul foglietto illustrativo contenuto nell'imballaggio del prodotto (art. 17 cpv. 1 LPTab). Queste informazioni devono essere «di dimensioni ben visibili», il che significa che non devono essere in caratteri troppo piccoli. A titolo esemplificativo, l'allegato 5.1 dell'ordinanza per l'omologazione di medicinali⁴⁰ esige che l'informazione destinata ai pazienti nel foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano sia redatta in caratteri di grandezza non inferiore a 8 punti. La presente ordinanza non prevede tale requisito, ma le dimensioni dei caratteri devono essere sufficientemente grandi da consentire una facile lettura. L'espressione «in caratteri facilmente leggibili» indica che anche la tipologia di carattere scelta deve essere facilmente leggibile (cpv. 1).

Il capoverso 2 prevede che le altre informazioni elencate nell'articolo 17 capoverso 2 LPTab (p. es. gli ingredienti o le controindicazioni) non debbano necessariamente figurare sul foglietto illustrativo contenuto nell'imballaggio, ma che debbano essere facilmente accessibili al consumatore. Il fabbricante può scegliere la forma più adeguata per rendere accessibili queste informazioni, per esempio su Internet aggiungendo un codice QR o l'indirizzo web che permette di accedervi direttamente. Le informazioni sui prodotti non devono essere mischiate con la pubblicità: la pagina Internet deve essere presentata con una grafica neutra e riportare il titolo «Foglietto illustrativo». In alternativa il fabbricante può decidere di riportare tutte le informazioni direttamente sul foglietto illustrativo cartaceo.

Sezione 3 Lingue delle indicazioni obbligatorie e dei foglietti illustrativi

Art. 11 Lingue delle indicazioni obbligatorie

L'articolo 10 capoverso 3 LPTab delega al Consiglio federale il disciplinamento relativo alla lingua delle indicazioni che devono figurare obbligatoriamente sugli imballaggi dei

⁴⁰ RS 812.212.22

prodotti del tabacco o delle sigarette elettroniche. L'articolo 17 capoverso 4 LPTab gli conferisce la stessa competenza per quanto riguarda il foglietto illustrativo che accompagna le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati. Talune di queste indicazioni devono essere riportate in almeno una delle lingue ufficiali, altre in tutte le lingue ufficiali e in un determinato ordine. Non è prevista alcuna eccezione per i prodotti venduti nei negozi duty free all'arrivo in Svizzera (*duty-free on arrival*) negli aeroporti. Per contro, poiché la LPTab non disciplina i prodotti destinati all'esportazione, ai prodotti venduti nei negozi duty free alla partenza dalla Svizzera (*duty-free on departure*) non si applicano le disposizioni della LPTab e della relativa ordinanza, compreso l'obbligo di riportare determinate indicazioni in una o in tutte e tre le lingue ufficiali. Spesso le avvertenze sono riportate solo in inglese.

La denominazione specifica del prodotto, la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell'importatore o il numero dell'impegno di garanzia assegnato dalla Direzione generale delle dogane nonché il Paese di produzione devono essere riportati in almeno una lingua ufficiale (cpv. 1).

Le avvertenze devono figurare in tutte le lingue ufficiali e in base al seguente ordine: tedesco, francese e italiano (cpv. 2). Tuttavia, l'avvertenza supplementare relativa alla capacità di guida prevista per i prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati contenenti canapa deve figurare in almeno una delle lingue ufficiali. Esigere le tre lingue ufficiali per un testo di tale lunghezza obbligherebbe i fabbricanti a utilizzare oltre il 50 per cento del lato più visibile dell'imballaggio per le avvertenze o, addirittura, a ingrandire l'imballaggio per potervi far figurare il testo in questione.

Art. 12 Lingue dei foglietti illustrativi

I testi dei foglietti illustrativi per le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati devono essere formulati nelle tre lingue ufficiali e nel seguente ordine: tedesco, francese e italiano. Ciò comprende segnatamente le istruzioni per l'uso del prodotto e la menzione che l'uso del prodotto è sconsigliato ai minorenni e ai non fumatori.

Sezione 4 Avvertenze ed etichettatura specifiche

Art. 13 Avvertenze ed etichettatura specifiche per i prodotti simili

I prodotti simili non soddisfano necessariamente tutti i criteri della definizione della categoria di prodotti in cui sono classificati. Pertanto le indicazioni riportate sull'imballaggio devono essere adattate per informare i consumatori in modo appropriato sui rischi legati a questi prodotti.

I prodotti *a base di erbe* destinati a essere riscaldati sono classificati nella categoria dei prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati (art. 3 cpv. 1, art. 3 lett. c LPTab). Dovrebbero quindi riportare l'avvertenza prevista dall'articolo 14 capoverso 1 lettera a LPTab: «Questo prodotto *del tabacco* nuoce alla tua salute e provoca un'elevata dipendenza.». Tuttavia, l'avvertenza non è appropriata per questi prodotti poiché essi non contengono, per definizione, tabacco né, in generale, nicotina. Il capoverso 1 del presente articolo prevede, di conseguenza, che rechino l'avvertenza «Questo prodotto nuoce alla tua salute.» se non contengono nicotina (cpv. 1 lett. b) o «Questo prodotto nuoce alla tua salute e provoca un'elevata dipendenza.» se contengono nicotina (cpv. 1 lett. a). Si noti che, qualora siano applicabili più criteri, le lettere a–c sono applicabili cumulativamente. I prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati

possono contenere canapa. È quindi necessario prevedere esplicitamente l'avvertenza corrispondente (cpv. 1 lett. c), poiché l'articolo 14 capoverso 1 lettera c numero 3 LPTab prevede tale avvertenza solo per i prodotti da fumo a base di erbe. Questa avvertenza si riferisce alla disposizione di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 13 novembre 1962⁴¹ sulle norme della circolazione stradale, che stabilisce che è presunta l'incapacità alla guida di un conducente se nel suo sangue è provata la presenza di THC. Il limite di THC è attualmente fissato a 1,5 ng/ml in conformità all'articolo 34 lettera a dell'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 2008⁴² concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale. L'effettiva influenza sulla capacità di guida non deve essere necessariamente stabilita. Va notato che il consumo di cannabis con un contenuto di THC di almeno l'1 per cento è vietato in Svizzera secondo la legge del 3 ottobre 1951⁴³ sugli stupefacenti.

I prodotti simili sono suscettibili di contenere nicotina aggiunta. L'imballaggio del prodotto simile contenente nicotina deve quindi indicare il tenore di nicotina in milligrammi per grammo (cpv. 2).

Gli imballaggi dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche devono obbligatoriamente riportare un determinato numero di indicazioni, tra cui la denominazione specifica (art. 10 cpv. 1 lett. a LPTab). Nel caso dei prodotti da fumo a base di erbe, questa denominazione specifica deve essere completata dall'indicazione «a base di erbe, senza tabacco» (art. 11 cpv. 2 LPTab). Questa disposizione dovrebbe teoricamente applicarsi anche ai prodotti senza tabacco per pipe ad acqua, essendo essi classificati nella categoria dei prodotti da fumo a base di erbe (art. 3 cpv. 3, art. 3 lett. e LPTab). È quindi necessaria un'eccezione per questi prodotti, che per definizione non sono a base di erbe (cpv. 3).

Art. 14 Avvertenza relativa alle sostanze cancerogene

Gli imballaggi dei prodotti del tabacco destinati a essere fumati devono recare diverse avvertenze, tra cui l'avvertenza «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene» prevista dall'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPTab. Tale avvertenza deve di norma figurare sulla parte inferiore di una delle superfici laterali dell'imballaggio. Il Consiglio federale può prevedere deroghe a tale regola per determinati tipi di imballaggi (art. 15 cpv. 2 LPTab). La regola proposta al capoverso 1 si applica agli imballaggi privi di superficie laterale, come le buste rettangolari con lembo di chiusura, le buste autoportanti o le confezioni cilindriche contenenti per esempio tabacco da arrotolare. In questo caso la collocazione dell'avvertenza sull'imballaggio è lasciata alla discrezione del fabbricante, che dovrà scegliere di apporla in uno degli spazi non ancora occupati dalle altre avvertenze obbligatorie.

L'articolo 13 capoverso 3 LPTab accorda al Consiglio federale la possibilità di esentare determinati prodotti del tabacco destinati a essere fumati dall'obbligo di recare l'avvertenza «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene.». Il capoverso 2 del presente articolo permette quindi di non apporre questa avvertenza sugli imballaggi dei sigari e dei cigarillos. Questa eccezione è ispirata al diritto dell'UE⁴⁴,

⁴¹ RS 741.11

⁴² RS 741.013.1

⁴³ RS 812.121

⁴⁴ Cfr. art. 11 n. 1 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1, modificata dalla direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, GU L 360 del 17.12.2014.

che consente agli Stati membri di esentare dall'obbligo di recare la suddetta avvertenza i prodotti diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipe ad acqua.

Art. 15 Avvertenze nell'ambito di pubblicità e sponsorizzazioni

L'articolo 21 LPTab prevede che la pubblicità per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche e per gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco debba essere accompagnata da un'avvertenza adattata al tipo di prodotto e ai suoi rischi. Per esempio, una pubblicità per i prodotti del tabacco destinati a essere fumati dovrà riportare l'avvertenza generale «Il fumo uccide – smetti subito.».

L'articolo 21 LPTab prevede che anche l'indicazione di una sponsorizzazione, tipicamente il logo di un'impresa o il marchio di un prodotto, debba essere accompagnata da un'avvertenza. Questo obbligo si applica a prescindere che la sponsorizzazione sia collegata a un marchio o a un'impresa.

Le avvertenze su una pubblicità o sull'indicazione di una sponsorizzazione devono essere ben visibili e redatte in caratteri facilmente leggibili affinché il pubblico a cui sono destinate possa vederle facilmente. Un testo è ben visibile quando contrasta sufficientemente con il colore dello sfondo e la dimensione dei caratteri è sufficientemente grande. Anche il tipo di carattere scelto deve essere facilmente leggibile. In linea di principio, le avvertenze devono essere redatte nella lingua della pubblicazione nella quale compaiono o del manifesto su cui appaiono. Una lingua ufficiale non è obbligatoria, ma rimane ovviamente possibile (cpv. 1). Se il manifesto è per esempio redatto in portoghese, l'avvertenza può essere redatta in questa lingua o in una lingua ufficiale.

Le dimensioni minime delle avvertenze sono determinate in funzione della superficie della pubblicità o di quella della menzione della sponsorizzazione (cpv. 2). Le avvertenze devono figurare all'interno di detta superficie, ma in compenso l'esatta collocazione all'interno di questo spazio può essere scelta liberamente. Il testo delle avvertenze deve essere il più grande possibile all'interno di questo spazio.

Le avvertenze su una pubblicità devono coprire il 10 per cento della superficie totale della pubblicità (lett. a). Questa percentuale corrisponde a quella attualmente prevista dall'accordo tra la Commissione Svizzera per la Lealtà e il rappresentante di tutti i fabbricanti svizzeri di sigarette⁴⁵, che prevede restrizioni volontarie in materia di pubblicità.

La lettera b richiede una percentuale maggiore per le avvertenze figuranti sull'indicazione di una sponsorizzazione a causa delle dimensioni generalmente molto ridotte delle menzioni di sponsorizzazione. Le avvertenze devono quindi corrispondere ad almeno il 25 per cento della superficie riservata all'impresa e nella quale è collocato il suo logo.

Il capoverso 3 prevede un'eccezione all'obbligo di apporre avvertenze sulle indicazioni di sponsorizzazione. Se il 25 per cento della superficie riservata all'impresa non consente di apporre un'avvertenza con una grandezza dei caratteri di almeno tre punti,

⁴⁵ Accord avec la Commission de loyauté concernant des restrictions volontaires de l'industrie de la cigarette en matière de publicité décidé le 1er février 2018. www.faire-werbung.ch/it/> Documentazione > Autoregolamentazione di terzi > Convenzione industria delle sigarette (disponibile in tedesco e francese).

essa non è necessaria. Questa eccezione è giustificata dal fatto che al di sotto di questa grandezza le avvertenze sono difficilmente leggibili.

Sezione 5 Avvertenze combinate

Art. 16 Contenuto delle avvertenze combinate

Un'avvertenza combinata è composta da tre parti (art. 13 cpv. 1 lett. c LPTab): una fotografia, un breve testo correlato alla fotografia che spiega gli effetti del tabagismo sulla salute e informazioni utili per smettere di fumare. L'articolo 13 capoverso 2 LPTab conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire il contenuto di queste avvertenze, che sono elencate nell'allegato 2 e suddivise in tre serie (art. 17).

Le informazioni utili per smettere di fumare rimandano al sito Internet www.stop-tabacco.ch e alla linea telefonica a disposizione dei consumatori desiderosi di ricevere consigli per smettere di fumare. Questi servizi sono messi a disposizione dal Fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT).

Art. 17 Serie di stampa

Una serie di avvertenze combinate comprende 15 fotografie – contro le 14 sotto il regime dell'ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco (all. 1) – con il relativo testo. Una serie viene utilizzata per due anni e poi sostituita dalla serie successiva per i due anni successivi e così via (cpv. 1), iniziando dalla serie 1. Le avvertenze combinate devono essere utilizzate in alternanza all'interno di una stessa serie (cpv. 2). Questo per evitare che la stessa fotografia rimanga troppo a lungo sugli imballaggi, indebolendo così l'effetto preventivo, poiché i consumatori si saranno abituati a tale immagine. È quindi importante che ciascuna delle fotografie appaia regolarmente sugli imballaggi. I prodotti da fumo a base di erbe senza nicotina, compresi i prodotti senza tabacco per pipe ad acqua (cfr. art. 3 cpv. 3 della presente ordinanza), non devono invece riportare la fotografia di ciascuna delle serie che tematizza la dipendenza. Questo perché è la nicotina a indurre dipendenza e questi prodotti non la contengono. Le fotografie e le informazioni relative alla dipendenza non sono quindi adatte per i prodotti da fumo a base di erbe senza nicotina.

Il cambio di serie avviene ogni due anni il 1° gennaio. Tuttavia, per lasciare una certa flessibilità ai fabbricanti e agli importatori, essi possono modificare l'imballaggio già a partire dal 1° ottobre precedente il cambio di serie (cpv. 3) e smaltire le scorte di prodotti etichettati con la vecchia serie entro il 31 dicembre dell'anno del cambio (cpv. 4).

Inoltre è previsto un periodo transitorio di un anno dall'entrata in vigore della LPTab per permettere ai fabbricanti e agli importatori di adattarsi alle nuove prescrizioni in materia di etichettatura (art. 50 LPTab e 49 cpv. 1 qui appresso).

Art. 18 Superficie delle avvertenze combinate

L'articolo 18 indica la parte delle avvertenze che ciascuno dei tre elementi che le compongono deve occupare. La fotografia deve quindi coprire il 50 per cento della superficie totale delle avvertenze, il testo corrispondente alla fotografia il 38 per cento e le informazioni utili per smettere di fumare il 12 per cento.

Art. 19 Presentazione delle avvertenze combinate

L'articolo 19 rimanda all'allegato 1 numero 2, che contiene le regole tecniche concernenti la presentazione delle avvertenze combinate, e alle regole tecniche dell'UFSP che, con l'ausilio di esempi grafici, aiutano a progettare correttamente le avvertenze combinate. La guida sarà messa a disposizione con le bozze di stampa per le avvertenze combinate.

Art. 20 Utilizzo delle fotografie

Fatto salvo il capoverso 2, le fotografie delle avvertenze combinate di cui all'allegato 2 possono essere utilizzate soltanto per realizzare le avvertenze combinate sugli imballaggi dei prodotti del tabacco destinati a essere fumati o dei prodotti da fumo a base di erbe. I diritti d'autore sulle fotografie delle serie 1 e 2 appartengono all'UFSP, fatte salve le clausole contrattuali previste con l'agenzia che ha realizzato le avvertenze. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) detiene i diritti d'autore sulle immagini della serie 3.

Secondo il capoverso 2, l'UFSP può utilizzare le fotografie nella sua comunicazione per informare il pubblico sui rischi per la salute dei prodotti del tabacco destinati a essere fumati e dei prodotti da fumo a base di erbe.

Capitolo 4 Obblighi delle imprese e limitazioni dell'importazione

Sezione 1 Controllo autonomo

Art. 21 Obbligo del controllo autonomo

Chi mette a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche è tenuto al controllo autonomo (art. 25 LPTab) e deve quindi assicurarsi che tutte le disposizioni di legge previste dalla LPTab e dalla presente ordinanza siano rispettate, per esempio per quanto riguarda la composizione, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti (cpv. 1). Nel caso in cui un prodotto non sia conforme ai requisiti di legge, l'impresa deve adottare immediatamente le misure necessarie per ripristinare la situazione legale, come per esempio cambiare il fornitore di un ingrediente o di un componente di qualità insufficiente o ritirare il prodotto dal mercato al fine di rettificare un errore di etichettatura prima di renderlo nuovamente disponibile sul mercato. Il capoverso 2 riporta un elenco non esaustivo di elementi compresi nel controllo autonomo. L'impresa deve sempre domandarsi, in funzione delle circostanze e caso per caso, se le misure di controllo autonomo adottate permettono realmente di garantire il rispetto dei requisiti figuranti nella LPTab e nella presente ordinanza. In particolare, deve essere in grado di dimostrare la conformità dei prodotti che mette a disposizione sul mercato (cfr. commenti all'art. 22). Per garantire una fabbricazione standardizzata (lett. a), il fabbricante può fare riferimento alle procedure interne da lui stesso stabilite, alle buone prassi o alle specifiche di fabbricazione stabilite dal settore dei prodotti del tabacco o delle sigarette elettroniche. Esistono per esempio specifiche di fabbricazione pubblicamente disponibili (*Publicly Available Specification PAS*) per le sigarette

elettroniche⁴⁶, i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati⁴⁷ o determinati prodotti a base di nicotina per uso orale (*nicotine pouches*)⁴⁸, che possono essere seguite e prese come riferimento per il controllo autonomo. Il rispetto di determinate specifiche nella produzione contribuisce infatti a una produzione standardizzata. Anche i label, per esempio quelli per i prodotti da fumo a base di canapa⁴⁹, garantiscono che le imprese certificate soddisfino determinati requisiti di qualità.

Poiché non è necessaria alcuna autorizzazione per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche, è essenziale che i fabbricanti verifichino la conformità dei loro prodotti ai requisiti legali della LPTab e della presente ordinanza tramite campionatura e analisi (lett. b). A seconda del requisito da controllare, l'analisi può essere visiva o effettuata da un laboratorio, per esempio per misurare la quantità di catrame nel fumo delle sigarette. Anche i metodi di campionatura e di analisi sono importanti e devono essere documentati. Nell'ambito del controllo autonomo, il risultato delle verifiche può portare a constatare la necessità di ritirare i prodotti dagli scaffali o addirittura di richiamarli dai consumatori (lett. c). In questo caso, il fatto di conoscere i nomi dei fornitori e dei distributori è essenziale. È parimenti fondamentale che la documentazione del controllo autonomo contenga le indicazioni necessarie a identificare un prodotto che presenta un potenziale rischio per la salute, per esempio un numero di lotto o di serie. In caso di problemi con un prodotto, è infatti importante disporre di queste informazioni al fine di avvisare i commercianti e di identificare il prodotto, l'origine del problema e adottare le misure correttive necessarie. In caso di richiamo, la procedura applicabile è quella descritta nell'articolo 28.

La documentazione relativa al controllo autonomo deve essere aggiornata regolarmente (cpv. 3). La frequenza dell'aggiornamento deve essere opportunamente definita in funzione dei diversi requisiti da controllare e conformemente alle norme stabilite dal settore o dall'impresa. Inoltre, se cambia per esempio il tasso di nicotina presente in un prodotto, è necessario effettuare una nuova analisi e integrarla nella documentazione del controllo autonomo.

La documentazione relativa al controllo autonomo è preziosa sia per l'impresa stessa che per le autorità preposte ai controlli (cpv. 3 e 4). In caso di problemi con un prodotto, queste informazioni permettono alle autorità di controllo di sapere quali misure sono già state adottate e quali devono ancora esserlo. Questa documentazione consente inoltre di individuare rapidamente la causa di eventuali non conformità. Pertanto è necessario documentare per scritto le modalità di esecuzione del controllo autonomo e le misure adottate quando viene rilevato un problema. Su richiesta, la documentazione relativa al controllo autonomo deve essere consegnata immediatamente all'autorità cantonale competente. Può essere fornita anche in forma

⁴⁶ Specifica di fabbricazione PAS 54114: 2015, Vaping products, including electronic cigarettes, e-liquids, e-shisha and directly-related products. Manufacture, importation, testing and labelling (Guide), consultabile all'indirizzo: <http://www.en-standard.eu> > BS Standards > 65 AGRICULTURE > 65.160 Tobacco, tobacco products and related equipment [consultato il 12.12.2022]

- Specifica di fabbricazione AFNOR XP D 90-300: Cigarettes électroniques et e-liquides, Parties 1–3. Consultabile all'indirizzo: www.boutique.afnor.org > Afnor EDITIONS > Standards. Pubblicata da AFNOR nel dicembre 2021.

- Specifica tecnica ANSI/CAN/UL-8139: 2018. UL Standard for Safety Electrical Systems of Electronic Cigarettes and Vaping Devices. Consultabile all'indirizzo: <https://global.ihs.com> > Ricerca «UL 8139» [consultato il 12.12.2022]

⁴⁷ Specifica di fabbricazione PAS 8850: 2020, Non-combusted tobacco products. Heated tobacco products and electrical tobacco heating devices (Specification). Consultabile all'indirizzo: www.en-standard.eu > BS Standards > 65 AGRICULTURE > 65.160 Tobacco, tobacco products and related equipment [consultato il 12.12.2022]

⁴⁸ Specifica di fabbricazione SIS/TS 72: 2020, Nicotine-containing, tobacco-free oral products - Safety and quality related requirements: 2020, consultabile all'indirizzo <https://www.sis.se>, Recherche TS 72 :2020 [consultato il 12.12.2022]

- Specifica di fabbricazione PAS 8877: 2022, Tobacco-free oral nicotine pouches. Composition, manufacture and testing (Specification). Consultabile all'indirizzo: www.en-standard.eu > BS Standards > 65 AGRICULTURE > 65.160 Tobacco, tobacco products and related equipment [consultato il 12.12.2022]

⁴⁹ Label di qualità *Swiss Certified Cannabis*. Consultabile all'indirizzo: www.swiss-certified-cannabis.ch/fr/ [consultato il 12.12.2022]

elettronica. I punti di vendita più piccoli, come i chioschi, possono non avere a disposizione tutta la documentazione e in determinati casi devono richiederla al proprio fornitore. Per questo motivo l'autorità cantonale competente può, se necessario, fissare un termine che l'impresa deve osservare per la consegna dei documenti.

Art. 22 Prova della conformità

Gli articoli 6 e 7 LPTab stabiliscono i requisiti relativi alla composizione e alla sicurezza di determinati prodotti. Alcune sostanze presenti nel fumo delle sigarette, come il catrame, la nicotina e il monossido di carbonio non devono per esempio superare un certo limite (all. 2 n. 1 LPTab). I liquidi contenenti nicotina devono a loro volta rispettare la quantità massima di nicotina fissata a 20 mg/ml (all. 2 n. 3 LPTab).

Nell'ambito del controllo autonomo, il fabbricante e l'importatore devono essere in grado di dimostrare che i prodotti che immettono sul mercato soddisfano questi requisiti. Possono farlo in due modi: in primo luogo, dimostrando che i prodotti sono conformi alle norme tecniche elencate nell'allegato 3 (cpv. 2). Si tratta perlopiù di norme ISO. Poiché tali norme non sono obbligatorie, è anche possibile stabilire in altro modo che i prodotti sono conformi ai requisiti di legge, per esempio basandosi su altri standard interni all'impresa o su quelli del settore compatibili con le norme ISO (cpv. 3).

Art. 23 Metodi di misurazione ed esami della conformità

L'articolo 23 definisce le modalità con cui devono essere effettuate per essere valide le misurazioni delle varie sostanze. I valori limite relativi a queste sostanze sono stabiliti nell'allegato 2 LPTab. Le misurazioni e gli esami devono essere effettuati da un laboratorio di analisi. Questo articolo riprende il tenore dell'articolo 9 OTab.

I laboratori di analisi sono approvati in conformità al capoverso 1 se sono accreditati in Svizzera o riconosciuti sia nell'ambito di un accordo internazionale sia in altro modo conforme al diritto svizzero. Il riconoscimento di tali laboratori avviene conformemente alle disposizioni sull'accreditamento della legge federale del 6 ottobre 1995⁵⁰ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC) e dell'ordinanza del 17 giugno 1996⁵¹ sull'accreditamento e sulla designazione. Un elenco dei laboratori accreditati per i vari settori è disponibile sul sito Internet del Servizio di accreditamento svizzero (SAS)⁵².

Il capoverso 3 rimanda all'allegato 3 concernente le norme da utilizzare per procedere alle misurazioni e agli esami necessari. Tuttavia, le norme tecniche menzionate non sono obbligatorie e un laboratorio può fare ricorso ad altri metodi di analisi, a condizione che questi possano essere utilizzati per dimostrare che i requisiti di legge sono soddisfatti.

Art. 24 Disposizioni particolari per le ricariche di liquido

Per le ricariche di liquido è necessario valutare e comunicare i pericoli (etichetta, identificatore unico di formula (UFI), scheda di dati di sicurezza) conformemente all'ordinanza del 5 giugno 2015⁵³ sui prodotti chimici (OPChim) che rimanda ad alcune

⁵⁰ RS 946.51

⁵¹ RS 946.512

⁵² Servizio di accreditamento svizzero SAS. Consultabile all'indirizzo: www.sas.admin.ch > Chi è accreditato? > Ricerca degli organismi accreditati. [Consultato il 25.11.2022]

⁵³ RS 813.11

disposizioni del regolamento UE–CLP⁵⁴. Si intende così garantire l'utilizzazione sicura di questi contenitori di liquido di ricarica fino all'impiego previsto (ricarica in contenitori di liquido destinato all'inalazione) secondo l'OPChim.

Sezione 2 Obbligo d'informazione

Art. 25 Notifica dei prodotti

I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche sono tenuti a notificarli all'UFSP (art. 26 LPTab). La notifica deve essere effettuata entro un anno dalla loro messa a disposizione sul mercato (art. 26 cpv. 1 LPTab) tramite il sistema d'informazione allestito dall'UFSP (cpv. 1), che consente anche di pubblicare direttamente i dati su Internet (art. 26 cpv. 4 LPTab). Il controllo del rispetto dell'obbligo di notifica spetta ai Cantoni (art. 30 cpv. 2 lett. c OPTab). Il capoverso 2 prevede che l'UFSP conceda i diritti di accesso alle imprese (lett. a).

Secondo l'articolo 26 capoverso 2 LPTab, la notifica deve essere aggiornata dopo ogni modifica sostanziale del prodotto che, conformemente al capoverso 3 del presente articolo, si verifica quando cambiano caratteristiche importanti per il consumatore, come il nome del prodotto o l'utilizzo di nuove sostanze. L'aggiornamento della notifica è altresì necessario se viene modificato il tenore di cui all'articolo 26 capoverso 3 della presente ordinanza (quantità massima utilizzata in tutti i prodotti). Quest'ultimo punto è importante per valutare la pericolosità di un ingrediente. La modifica delle altre quantità degli ingredienti non è considerata una modifica sostanziale e non necessita di un aggiornamento della notifica.

Il capoverso 4 sancisce che l'aggiornamento deve essere inserito nel sistema d'informazione nei due mesi successivi alla modifica, così da consentire ai consumatori e alle autorità di disporre di informazioni attuali nel sistema. La notifica di un prodotto messo a disposizione sul mercato svizzero deve essere effettuata anche se ne è già stata effettuata una nell'UE. In Svizzera, infatti, la notifica dei prodotti può avvenire entro un anno dalla loro messa a disposizione sul mercato. La presente notifica non deve essere dunque considerata come una prescrizione tecnica ai sensi della LOTC la cui realizzazione costituisce una condizione per la messa a disposizione sul mercato. Tale obbligo di notifica si applica anche ai prodotti simili disciplinati dalla presente ordinanza (prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati, prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati e prodotti senza tabacco per pipe ad acqua) che non sono oggetto della direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco.

Art. 26 Informazioni relative alla composizione

La notifica dei prodotti deve comprendere in particolare la composizione del prodotto, compresi gli additivi. Gli ingredienti devono essere notificati per ordine di importanza, in base al loro peso (cpv. 1). Al fine di rispettare la tutela dei segreti di fabbricazione prevista dall'articolo 27 capoverso 4 LPTab, determinati ingredienti possono essere raggruppati in una categoria a condizione che non siano presenti oltre un certo limite. Per i prodotti del tabacco, le sostanze che presentano una percentuale in peso inferiore allo 0,1 per cento del tabacco greggio utilizzato possono quindi essere notificate

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

insieme (cpv. 2 lett. a). Questa disposizione riprende il tenore dell'articolo 10 capoverso 1 lettera a OTab.

Per il liquido delle sigarette elettroniche, il limite al di sotto del quale le sostanze possono essere notificate insieme è fissato a 1 mg/ml (cpv. 2 lett. b), che corrisponde al valore dello 0,1 per cento previsto nell'UE. Non è quindi necessario indicare il nome e la quantità precisa di ciascun ingrediente, ma è sufficiente menzionare per esempio la loro funzione di «aromi». Tuttavia, se il notificante si avvale di questa possibilità, deve indicare in un elenco separato la quantità massima utilizzata di ciascun ingrediente tra tutti i prodotti (cpv. 3). Per esempio, se due prodotti contengono l'ingrediente «X», l'uno in concentrazione di 0,9 mg/ml e l'altro in concentrazione di 0,8 mg/ml, tutti i prodotti devono essere notificati come contenenti al massimo 0,9 mg/ml di tale ingrediente.

Si osservi che il foglietto illustrativo obbligatorio per le sigarette elettroniche deve contenere l'elenco di tutti gli ingredienti, tuttavia senza indicare la quantità esatta. I consumatori possono così informarsi sulle proprietà delle sostanze (p. es. il loro potenziale allergenico).

Art. 27 Indicazioni relative alle ricariche di liquido

Al fine di evitare una doppia notifica delle ricariche di liquido per le sigarette elettroniche nel sistema d'informazione dell'UFSP e nel registro dei prodotti chimici, è prevista un'unica notifica nel sistema d'informazione dell'UFSP che dovrà contenere anche alcuni elementi previsti dall'OPChim: l'etichettatura, l'identificatore unico di formula (UFI) e i dati relativi alle sostanze contenute (cpv. 1). Queste informazioni saranno trasmesse automaticamente una volta al giorno al registro dei prodotti chimici (cpv. 2). In tal modo saranno disponibili per Tox Info Suisse, il centro di riferimento ufficiale per le domande riguardanti le intossicazioni.

Art. 28 Notifica in caso di prodotti nocivi

Al fine di tutelare i consumatori, l'articolo 6 capoverso 1 lettera a LPTab vieta nei prodotti del tabacco e nelle sigarette elettroniche l'uso di ingredienti che presentano un rischio immediato o inaspettato per la salute, che aumentano in misura significativa la tossicità intrinseca di un prodotto o che hanno un effetto psicotropo. Le imprese sono tenute ad adottare misure se vengono a sapere che uno dei loro prodotti immessi sul mercato non risponde a questi requisiti (art. 28 LPTab). Il presente articolo prevede la procedura da seguire (cpv. 1). In primo luogo, le imprese sono obbligate a ritirare dal mercato i prodotti che non rispondono a questi requisiti per impedire che siano consegnati ai consumatori (lett. a). In particolare, i fabbricanti devono contattare i venditori dei loro prodotti per farli ritirare dagli scaffali. Se nessun prodotto è stato consegnato ai consumatori, la procedura è conclusa e l'impresa non deve informare l'autorità cantonale competente. Per contro, se alcuni prodotti sono già stati consegnati ai consumatori, le imprese devono informare l'autorità cantonale competente e stabilire con essa se sia necessario o meno richiamare i prodotti in questione (lett. b). Il richiamo del prodotto può avvenire per esempio tramite l'Ufficio federale del consumo (UFDC). Quest'ultimo offre un servizio gratuito di richiamo dei prodotti che consente alle imprese di pubblicare i richiami di prodotti nelle tre lingue nazionali attraverso vari canali di comunicazione, tra cui l'applicazione RecallSwiss. Devono essere fornite informazioni complete ai consumatori, in particolare l'identificazione precisa dei prodotti interessati (denominazione specifica, marchio, tipo, numero di lotto o di serie), una spiegazione dei pericoli legati ai prodotti, il comportamento da adottare da parte dei consumatori

e l'indicazione dell'autorità da contattare in caso di domande. L'ultima fase della procedura consiste nell'informare l'UFSP per scritto in caso di procedura di richiamo (lett. c). Per esercitare il proprio ruolo e, in particolare, per determinare se un richiamo tramite i canali di comunicazione dell'UFDC è indicato, le autorità cantonali competenti possono a loro volta richiedere un campione del prodotto interessato e le informazioni di cui hanno bisogno (cpv. 2). Se necessario, l'UFSP e le autorità cantonali possono anche richiedere ulteriori informazioni.

Sezione 3 Limitazioni dell'importazione per prodotti destinati a uso personale

Art. 29

Questo articolo concretizza il principio dell'articolo 29 LPTab, secondo il quale è consentito importare prodotti del tabacco o sigarette elettroniche non rispondenti ai requisiti di legge, a condizione che il consumatore li importi esclusivamente per uso personale. La presente ordinanza propone un limite massimo di un mese di consumo. Se necessario, il controllo di un prodotto specifico può essere rafforzato alla frontiera. L'UFSP determinerà eventualmente la quantità massima corrispondente al consumo medio stimato per un mese. Il consumo medio sarà stimato individualmente per ogni categoria di prodotto.

Capitolo 5 Procedure di controllo e test d'acquisto

Sezione 1 Controlli

Art. 30 Controlli da parte dei Cantoni

Le autorità cantonali competenti possono effettuare controlli su tutti gli aspetti elencati all'articolo 30. L'organizzazione dell'esecuzione nei Cantoni rimane di loro competenza e sono liberi di scegliere se controllare, per esempio, il rispetto di tutti i requisiti di legge in relazione a determinati prodotti, comprese le analisi dei prodotti, i controlli dell'etichettatura e della pubblicità nonché i controlli della documentazione del controllo autonomo e del rispetto dell'obbligo d'informazione (notifica dei prodotti all'UFSP secondo l'art. 25). Il Cantone può anche decidere di effettuare campagne di controlli mirati su una o più categorie di prodotti o sul rispetto di un requisito specifico in relazione a un determinato prodotto. Può per esempio controllare il tenore di nicotina nelle sigarette elettroniche e il rispetto della relativa etichettatura.

I controlli sui prodotti riguardano soprattutto i produttori e gli importatori. Con l'integrazione delle sigarette elettroniche nella LPTab, non saranno più solo alcuni Cantoni sedi di grandi imprese produttrici di prodotti del tabacco a essere interessati dall'esecuzione della presente legislazione. Anche tutti i Cantoni in cui si producono sigarette elettroniche saranno interessati e dovranno effettuare controlli sui prodotti.

Art. 31 Procedure e metodi

L'articolo 37 capoverso 4 LPTab conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare la procedura di controllo. Il capoverso 1 indica l'obbligo di effettuare i controlli secondo procedure predefinite, ossia documentate. Un elenco non esaustivo degli elementi che possono essere compresi in tali procedure documentate è riportato nel capoverso 2. La campionatura (lett. b) può essere effettuata nei luoghi di vendita, ma anche nei siti di vendita su Internet. Per quanto riguarda l'analisi dei prodotti (lett. c), si tratta in particolare di specificare il metodo di misurazione scelto in protocolli di

laboratorio che spieghino come vengono effettuate le analisi. Ogni Cantone definisce passo dopo passo il metodo scelto, per esempio per controllare il tasso di catrame presente nel fumo di una sigaretta. Secondo il capoverso 3, le autorità cantonali competenti possono applicare i metodi di misurazione e d'esame ISO riportati all'allegato 3, ma possono anche scegliere di procedere altrimenti, purché il metodo scelto garantisca un risultato comparabile.

Da un lato, i controlli possono essere effettuati in maniera casuale nei luoghi di vendita. In questo caso i prodotti sono controllati sul posto ove possibile oppure l'autorità cantonale competente li acquista quando è necessario portarli altrove, per esempio, per procedere ad analisi. Dall'altro, i controlli possono avvenire in presenza di sospetti che il prodotto in questione sia problematico, per esempio in seguito a una denuncia o se nell'etichettatura del prodotto figurano menzioni non conformi. In tal caso, un campione del prodotto deve essere consegnato gratuitamente all'autorità competente.

Secondo il capoverso 2 lettera e, l'autorità cantonale competente può svolgere «qualsiasi altra attività necessaria a individuare infrazioni», compresa una perquisizione nei locali di un fabbricante o di un importatore. Una simile misura presuppone tuttavia l'esistenza di un sospetto motivato di non conformità di un prodotto (art. 37 cpv. 2 lett. b e c LPTab).

Art. 32 Rapporti sui controlli

Per permettere il trattamento successivo dei controlli ed esigere misure correttive dall'impresa interessata, i risultati dei controlli devono essere documentati in rapporti che sono utili anche per redigere in seguito i rapporti annuali di attività dei Cantoni, rapporti collegati a una campagna di controlli o in caso di mancanza di uniformità nell'esecuzione da parte dei Cantoni (art. 31 LPTab).

Un rapporto sui controlli contiene in particolare i requisiti di legge controllati, vale a dire l'elenco di tutti gli aspetti che sono stati verificati in relazione a un determinato prodotto e il risultato di tali verifiche. Per esempio, nel caso di una sigaretta elettronica, può trattarsi di analizzare il tasso di nicotina e di controllare l'etichettatura, comprese la menzione del tasso di nicotina e l'avvertenza. Per le sigarette è possibile controllare, per esempio, le quantità massime di emissioni (catrame, nicotina e monossido di carbonio) consentite nel loro fumo. I risultati devono essere inferiori ai valori limite previsti nell'allegato 2 LPTab.

Art. 33 Comunicazione del risultato in caso d'infrazione

Secondo l'articolo 33, il risultato del controllo deve essere inviato per scritto all'impresa controllata, in caso d'infrazione constatata, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle pratiche da espletare per effettuare il controllo. Alcune analisi di laboratorio possono richiedere diverse settimane. La comunicazione può avvenire per via elettronica o per posta. Tutti gli elementi del rapporto di cui all'articolo 32 capoverso 2 devono essere trasmessi all'impresa, ma non il rapporto stesso, poiché può contenere informazioni personali non destinate all'impresa (p. es. il nome della persona che ha effettuato il controllo). Quando i controlli hanno luogo presso i punti di vendita, può accadere che il risultato relativo a un prodotto non conforme debba essere comunicato al venditore e al fabbricante del prodotto controllato. Se necessario, il venditore dovrà rimuovere il prodotto dai propri scaffali, mentre il fabbricante dovrà porre rimedio alla situazione correggendo il prodotto in modo da soddisfare di nuovo i requisiti di legge. Per esempio, se il tasso di nicotina indicato sull'imballaggio di una ricarica per

sigarette elettroniche non corrisponde a quello rilevato nella composizione del prodotto, il fabbricante dovrà adattare la composizione o l'imballaggio in modo che il tasso indicato corrisponda effettivamente a quello presente nel prodotto. Se non viene constatata alcuna infrazione, la risposta alle imprese controllate da parte delle autorità è facoltativa.

Art. 34 Controlli da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Il capoverso 1 prevede che l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) controlli i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche che entrano nel territorio svizzero. La tassazione doganale è disciplinata dal diritto doganale e i controlli (attualmente la visita delle merci secondo l'articolo⁵⁵ della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane) della conformità dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche sono basati sui rischi.

Le misure adottate dall'UDSC variano a seconda della non conformità presunta o accertata dei prodotti.

Se l'UDSC sospetta solo la presenza di merci non conformi e sono necessari ulteriori chiarimenti o analisi, può trasferire la spedizione all'autorità d'esecuzione competente (cpv. 3 lett. a) o ordinare alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione di mettere a disposizione dell'autorità cantonale d'esecuzione i prodotti contestati o campioni dei prodotti in questione (cpv. 3 lett. b). L'UDSC adotterà la misura concordata con l'autorità d'esecuzione o quella indicata in base alla situazione del momento (presentazione e dimensioni della spedizione/urgenza).

In caso di non conformità accertata (p. es. volume delle ricariche per sigarette elettroniche superiore a 10 millilitri, cfr. art. 9 lett. a LPTab), l'UDSC ordina un respingimento conformemente al capoverso 3 lettera c del presente articolo.

Secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007⁵⁶ sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, l'UDSC non riscuote alcun emolumento per le decisioni e le prestazioni che fornisce nell'ambito della sua attività di controllo ordinaria. Se sono necessarie analisi di laboratorio, l'UDSC trasmette il caso all'autorità cantonale competente che prenderà la relativa decisione definitiva conformemente all'articolo 30 capoverso 3 LPTab e fisserà gli emolumenti in base al diritto cantonale pertinente.

Sezione 2 Test d'acquisto

Art. 35 Organizzazione specializzata

L'articolo 24 LPTab introduce la possibilità per le autorità cantonali di procedere a test d'acquisto di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche. L'autorità cantonale competente che desidera procedere a tali test d'acquisto sul proprio territorio ha tre opzioni: può organizzarli essa stessa, delegare questo compito ai Comuni oppure affidare l'incarico di svolgerli a un'organizzazione specializzata (cpv. 1). Infatti può darsi che i Cantoni e i Comuni non abbiano le risorse di personale o le competenze specialistiche necessarie per effettuare essi stessi i test d'acquisto.

⁵⁵ RS 631.0

⁵⁶ RS 631.035

Conformemente al capoverso 2, le organizzazioni specializzate incaricate devono essere organizzazioni attive negli ambiti della salute, della prevenzione o della protezione dei giovani, per esempio servizi di consulenza in materia di dipendenze o altri servizi simili.

Al termine del mandato, l'organizzazione specializzata redige un rapporto sui test d'acquisto svolti e sui risultati ottenuti e lo trasmette all'autorità cantonale competente (cpv. 3). Ai fini di vigilanza, l'autorità cantonale può chiedere all'organizzazione specializzata di consegnare tutta la documentazione relativa ai test d'acquisto, in particolare i verbali e i documenti contenenti il consenso dei genitori dei minorenni (cpv. 4).

Art. 36 Piano dei test

L'autorità cantonale competente che desidera organizzare test d'acquisto nel proprio Cantone deve innanzitutto elaborare un piano dei test (cpv. 1). La procedura dei test d'acquisto deve essere standardizzata per garantire la parità di trattamento tra i commercianti testati. Ciò permette anche di migliorare l'organizzazione e il processo in base all'esperienza acquisita, aumentando così la qualità e l'efficacia dei test d'acquisto.

Il capoverso 2 descrive gli elementi che devono figurare come minimo in un piano dei test.

Anche la procedura da seguire in caso d'infrazione deve essere descritta (p. es. l'invio di una lettera per la prima infrazione, la revoca della licenza e/o una denuncia all'autorità penale alla seconda infrazione ecc.). Se è incaricata di effettuare i test un'organizzazione specializzata, questa deve informare il Cantone in caso d'infrazione. Secondo l'articolo 45 capoverso 1 lettera e LPTab, le contravvenzioni al divieto di consegna ai minorenni sono punite con una multa sino a 40 000 franchi.

La conservazione e la distruzione dei dati sono disciplinate nel piano dei test tra l'organizzazione e il Cantone.

Art. 37 Istruzione dei minorenni

Il minorenne e un detentore dell'autorità parentale devono essere debitamente informati dall'autorità cantonale competente o dall'organizzazione specializzata sullo svolgimento dei test d'acquisto e, in particolare, sull'istruzione preventiva del minorenne, sul fatto che il minorenne è sempre accompagnato da un adulto e sulla garanzia dell'anonimato del minorenne durante il test d'acquisto e nella relativa documentazione (cpv. 1). I dati personali del minorenne non saranno infatti trasmessi a terzi. Per esempio, se un venditore desidera scattare una foto o fare una fotocopia del documento d'identità del minorenne, il test d'acquisto sarà immediatamente interrotto. Le informazioni da fornire al minorenne e al suo rappresentante legale possono essere trasmesse su un foglio informativo o per posta dopo che il minorenne ha comunicato il proprio interesse al Cantone o all'organizzazione specializzata.

Il minorenne partecipa ai test d'acquisto volontariamente e deve aver dato il proprio consenso scritto prima dell'inizio dell'istruzione (cpv. 2). Il suo consenso non è irrevocabile e il minorenne ha la possibilità di interrompere la sua attività in qualsiasi momento. Anche un detentore dell'autorità parentale deve avere dato il proprio consenso scritto e può decidere di porre fine all'attività del minorenne.

Secondo il capoverso 3, l'istruzione preventiva del minorenni comprende almeno una formazione teorica, direttive circa il comportamento da tenere durante il test d'acquisto e un'esercitazione pratica di test sotto forma di gioco di ruolo. Il minorenni deve rimanere naturale e rispondere in modo veritiero alle domande in merito alla sua età. Non deve alterare il proprio aspetto per ingannare il personale di vendita, per esempio truccandosi più del solito o indossando occhiali da sole, né deve cercare di convincere il venditore a vendergli il prodotto. Il minorenni deve consegnare, se del caso, la ricevuta d'acquisto all'adulto che lo accompagna subito dopo il test d'acquisto insieme al prodotto ottenuto.

Qualora i minorenni partecipino ripetutamente a campagne di test d'acquisto, non è necessario che siano istruiti ogni volta allo stesso modo se la loro ultima partecipazione è recente. In tal caso è possibile un'istruzione semplificata.

Art. 38 Svolgimento di un test d'acquisto

Un adulto deve accompagnare il minorenni per tutta la durata del test d'acquisto (cpv. 1). Può trattarsi di un collaboratore dell'autorità cantonale competente o di un collaboratore dell'organizzazione specializzata.

Il capoverso 2 stabilisce che l'adulto deve tenersi a debita distanza dal minorenni. Se il punto di vendita è sufficientemente grande e frequentato, in linea di principio vi entra insieme al minorenni, ma senza lasciare trasparire alcun segno dimostrante che si conoscono. Se ci sono vetrine, l'adulto può osservare il test d'acquisto anche dall'esterno del punto di vendita. L'accompagnatore interviene nello svolgimento del test d'acquisto solo se lo ritiene necessario. Il minorenni può anche segnalargli di unirsi a lui, per esempio se il suo anonimato non è più garantito o se rischia di perderlo. In tal caso l'adulto informa il venditore che si trattava di un test d'acquisto, ma che il test deve essere interrotto e che non ci sarà alcuna conseguenza.

Secondo il capoverso 3, se l'anonimato del minorenni non è più garantito, il test d'acquisto deve essere interrotto. Se i caratteri leggibili del documento d'identità del minorenni vengono acquisiti da una macchina (p. es. con l'applicazione JALK ID SCAN⁵⁷), l'anonimato del minorenni non è compromesso. Ciò non avviene nemmeno quando il venditore si limita a guardare il documento d'identità alla cassa. L'anonimato può per contro non essere più garantito se l'acquirente conosce il venditore o se questi vuole fare una fotocopia del documento d'identità dell'acquirente. È considerato documento d'identità ufficiale un documento d'identità munito di fotografia e data di nascita, come un passaporto, una carta d'identità o una licenza di condurre. Se il minorenni si accorge subito di conoscere il venditore, uscirà immediatamente dal punto di vendita, ponendo fine al test d'acquisto. Se invece l'anonimato del minorenni non è più garantito al passaggio alla cassa, il minorenni ne avviserà il suo accompagnatore (eventualmente con un gesto predefinito), il quale interromperà il test d'acquisto e spiegherà la situazione al venditore.

Per la sua protezione è indispensabile che il minorenni non svolga test d'acquisto nei punti di vendita che frequenta abitualmente, per esempio nel suo Comune, nel suo quartiere o nelle immediate vicinanze (cpv. 4). Ciò può valere anche per gli esercizi commerciali che non sono vicini al suo domicilio, ma che egli frequenta abitualmente,

⁵⁷ L'applicazione JALK ID SCAN è destinata al personale di vendita e della ristorazione e permette di verificare l'età dei giovani acquirenti di alcolici tramite smartphone. L'applicazione garantisce la protezione dei dati, che non vengono memorizzati né trasmessi a terzi. Maggiori informazioni sono disponibili (in francese o tedesco) all'indirizzo www.jugendschutzbern.ch/uploads/tx_komicroshop/Flyer-ID-Scan_f.pdf [Consultato il 2.10.2023]

per esempio a causa di un'attività sportiva praticata nelle vicinanze. L'adulto che lo accompagna beneficia della stessa protezione.

Art. 39 Debriefing e verbalizzazione

Al termine del test d'acquisto, il minorenni e il suo accompagnatore discutono il caso e compilano insieme il verbale (cpv. 1). Secondo il capoverso 2, questo documento comprende una descrizione dello svolgimento del test d'acquisto, il risultato di quest'ultimo, una fotografia del prodotto acquistato nonché, se del caso, la ricevuta d'acquisto. Questi ultimi elementi sono integrati nel verbale, il che è particolarmente importante perché costituiranno prove utili nell'ambito del successivo procedimento penale. Il minorenni non è tenuto a chiedere espressamente una ricevuta, ma soltanto a esibirla nel caso in cui gliene sia stata fornita una (come avviene generalmente nei supermercati). Naturalmente il verbale riporta anche altre informazioni, come la data e l'ora del test d'acquisto, il nome e l'indirizzo del punto di vendita nonché il nome dell'adulto che lo accompagna.

L'anonimato del minorenni deve essere preservato non solo durante lo svolgimento del test d'acquisto, ma anche nella documentazione successiva del caso. Nel verbale viene riportata solo la data di nascita del minorenni (cpv. 3), mentre il suo nome deve rimanere ignoto. Il Cantone o l'organizzazione specializzata dovrebbe tuttavia tenere un elenco con le generalità dei minorenni e assegnare loro un numero o un codice da riportare nel verbale (pseudonimizzazione), in modo da poter risalire, se necessario, alla persona che ha svolto il test d'acquisto in questione.

Art. 40 Comunicazione dei risultati all'impresa in caso d'infrazione

Il risultato di un test d'acquisto deve essere comunicato all'impresa soltanto se il venditore non ha rispettato il divieto di consegna ai minorenni. L'autorità cantonale competente si incaricherà di informare l'impresa per scritto entro il termine previsto nel piano dei test, ma al più tardi nei 30 giorni successivi al test d'acquisto (cpv. 1). Il termine non deve essere troppo corto poiché una campagna di test d'acquisto può comprenderne diverse centinaia effettuati in un lasso di tempo molto breve. Si osservi che una comunicazione orale immediatamente successiva al test d'acquisto violerebbe il requisito di anonimato dei minorenni. Questo è il motivo per cui è richiesta una comunicazione scritta.

La comunicazione comprende la data del test d'acquisto e il prodotto oggetto del test. Occorre precisare il tipo di prodotti secondo le categorie di cui all'articolo 3 lettere a–f LPTab. In caso di un prodotto simile, sarà necessario precisare di quale si tratta tra quelli di cui all'articolo 2 della presente ordinanza. È facoltativo fornire una fotografia.

Non è obbligatorio informare l'impresa controllata che è stato effettuato un test d'acquisto qualora il venditore si sia rifiutato di consegnare il prodotto al minorenni.

Art. 41 Comunicazione dei risultati all'UFSP

L'articolo 41 prevede che l'autorità cantonale competente trasmetta all'UFSP, una volta all'anno, alcuni dati relativi ai test d'acquisto effettuati. Il termine è fissato al 31 gennaio di ogni anno. Questi dati serviranno a fornire al pubblico informazioni complete sui test d'acquisto effettuati e consentiranno così di avere una visione d'insieme sui risultati ottenuti a livello nazionale e dell'attività delle autorità cantonali di esecuzione.

Secondo la lettera b numero 1, i dati devono essere raggruppati in base alle categorie di prodotti di cui all'articolo 3 lettere a–f LPTab. I prodotti simili dovranno essere classificati in base alle categorie di cui all'articolo 2 della presente ordinanza. Sarà inoltre necessario classificare i dati secondo i luoghi di vendita, per esempio supermercato, chiosco, stazione di servizio, bar/ristorante, manifestazioni ecc. (lett. b n. 2).

Sezione 3 Coordinamento dell'esecuzione

Art. 42

L'articolo 42 concretizza l'articolo 31 LPTab, che conferisce all'UFSP la competenza di adottare misure volte a uniformare l'esecuzione da parte dei Cantoni se ciò sembri necessario. In questo caso, l'UFSP può scegliere se emanare una circolare informativa o una direttiva vincolante. I Cantoni devono essere consultati preliminarmente per raccogliere il loro parere in merito alle misure contemplate. Per esempio, l'UFSP potrebbe emanare una direttiva se, nel quadro della protezione dagli inganni, due Cantoni adottassero decisioni divergenti in merito all'ammissibilità di un'indicazione che figura sull'imballaggio di una sigaretta elettronica. Un Cantone potrebbe ritenere che l'indicazione induce in errore poiché attribuisce proprietà curative al prodotto, mentre un altro Cantone consente questo tipo di indicazioni.

Se la circolare o la direttiva emanata dall'UFSP riguarda anche prodotti importati, l'UDSC può decidere di applicarla volontariamente ai controlli di frontiera.

Capitolo 6 Trattamento dei dati

Art. 43 Natura e forma dei dati trattati dall'UFSP e dalle autorità cantonali competenti

Il presente articolo stabilisce i dati che possono essere trattati dall'UFSP e dalle diverse autorità cantonali competenti. La finalità del trattamento dei dati è precisata al capoverso 1.

Le autorità cantonali competenti trattano dati personali e dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione, con lo scopo di controllare i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche messi a disposizione sul mercato e le esigenze da rispettare relativamente a questi prodotti (art. 35 LPTab). In particolare controllano che i prodotti, la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione a favore di questi prodotti adempiano le esigenze della LPTab e della presente ordinanza. I controlli riguardano anche il rispetto da parte delle imprese dei loro obblighi di controllo autonomo e d'informazione.

Il trattamento dei dati da parte dell'UFSP mira a garantire la vigilanza sull'esecuzione da parte dei Cantoni e a coordinare le misure di esecuzione se necessario (art. 31 LPTab). L'UFSP raccoglie anche le notifiche dei prodotti e le pubblica tramite il suo sistema d'informazione (art. 25 OPTab). Inoltre, le autorità cantonali competenti e l'UFSP informano il pubblico sulle attività di controllo e sull'efficacia di tali attività (art. 36 cpv. 1 lett. c LPTab). Il capoverso 2 precisa quali dati sono trattati. Tra i dati concernenti le persone giuridiche che agiscono su mandato delle autorità federali o cantonali si annoverano, per esempio, i dati delle organizzazioni specializzate incaricate dai Cantoni di effettuare test d'acquisto o i dati di un'impresa incaricata di sviluppare una banca dati. Dati degni di particolare protezione relativi a segreti di fabbricazione possono essere contenuti nella documentazione del controllo autonomo dei fabbricanti o scoperti in occasione di analisi di controllo dei prodotti.

Per quanto riguarda la notifica dei prodotti, la forma del trattamento dei dati è imposta. L'UFSP procede alla raccolta dei dati tramite il suo sistema d'informazione. Le imprese hanno l'obbligo di inserirvi i dati in questione e non possono scegliere un altro mezzo di comunicazione (cpv. 3). Il capoverso 4 indica quali dati sono trattati tramite il sistema d'informazione dell'UFSP.

I termini «dati personali», «dati personali degni di particolare protezione» e «trattamento» s'intendono ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020⁵⁸ sulla protezione dei dati (art. 5 lett. a, c e d LPD).

Art. 44 Natura dei dati trattati dalle altre autorità federali competenti

Il capoverso 1 stabilisce quali dati possono essere trattati dall'UDSC con lo scopo di controllare l'importazione dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche. Il capoverso 2 indica quali dati sono trattati. Dati degni di particolare protezione di persone giuridiche concernenti segreti di fabbricazione sono contenuti in particolare nella documentazione relativa al controllo autonomo dei fabbricanti. Dati personali degni di particolare protezione concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi o penali sono trattati, per esempio, nel caso in cui un'infrazione constatata in dogana sia stata commessa da un privato che, per esempio, ha superato il limite autorizzato per l'importazione di prodotti non conformi alla LPTab destinati esclusivamente all'uso personale, stabilito se del caso dall'UFSP (art. 29).

Il capoverso 3 stabilisce i dati che possono essere trattati dalla segreteria di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del 12 giugno 2020⁵⁹ sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT). La segreteria è annessa all'UFSP e amministra il fondo. In particolare pianifica le misure di prevenzione, decide in merito alla concessione di aiuti finanziari e tiene informato il pubblico sulle proprie attività. La finalità del trattamento dei dati è l'attuazione del servizio di aiuto per smettere di fumare. Si tratta segnatamente di dare mandato alle persone giuridiche che si incaricheranno di realizzare una piattaforma di consulenza online. La segreteria di cui all'art. 4 OFPT non ha accesso ad alcun dato personale degno di particolare protezione legato alle consulenze.

Art. 45 Scambio di dati

Il capoverso 1 riguarda lo scambio di dati tra le autorità all'interno della Svizzera. Lo scambio di dati personali e di dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione, tra le autorità della Confederazione e quelle dei Cantoni è indispensabile perché tali autorità possano svolgere i loro compiti e garantire un'esecuzione coordinata (art. 40 LPTab). In caso di problemi con un prodotto, un'autorità cantonale d'esecuzione deve essere in grado di informarne l'autorità d'esecuzione competente di un altro Cantone e le autorità federali, e viceversa. In ogni caso, questo scambio potrà avvenire solo se è indispensabile per l'esecuzione dei compiti legali imposti alle autorità federali e cantonali competenti. Può trattarsi, per esempio, di un'autorità cantonale che trasmette i dati relativi a un prodotto non conforme se l'impresa interessata ha sede in un altro Cantone. L'UDSC può per esempio trasmettere dati relativi a una persona giuridica a un Cantone quando sono necessarie analisi di laboratorio per determinare la conformità alla legge del prodotto di questa impresa (art. 30 cpv. 3 LPTab).

⁵⁸ RS 235.1

⁵⁹ RS 641.316

Se un documento contiene anche dati diversi da quelli necessari, questi devono essere cancellati o resi illeggibili (anneriti) a prescindere che si tratti di un documento elettronico o cartaceo.

A determinate condizioni, il capoverso 2 permette all'UFSP di scambiare dati personali e dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali, con altri Paesi o con organizzazioni internazionali (art. 41 LPTab). Se l'UFSP constata o ha motivo di supporre che un prodotto non è conforme ai requisiti di legge o allo scopo di gestire situazioni d'emergenza, può rendersi indispensabile informarne le autorità del Paese di provenienza del prodotto in questione. In ogni caso, lo scambio di dati deve essere indispensabile. Supponendo che un giorno la Svizzera aderisca a un trattato internazionale in materia di tabacco – il che attualmente non è il caso – potrebbe essere tenuta a scambiare dati sulla base di tale trattato.

Art. 46 Conservazione, archiviazione e distruzione

Affinché possano svolgere efficacemente le loro attività d'esecuzione, le autorità federali e cantonali competenti sono tenute a conservare i dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione, per almeno cinque anni (cpv. 1). Questo requisito permette di garantire che i dati che potrebbero essere richiesti in eventuali procedimenti di ricorso o necessari in caso di reiterazione di un'infrazione siano ancora disponibili. Dopo dieci anni questi dati verranno distrutti se non sono più necessari all'adempimento di compiti legali, o conservati se sono ancora utili per l'attività d'esecuzione. In quest'ultimo caso, devono essere conservati finché sono utili. In ogni caso, devono essere distrutti o anonimizzati al più tardi dopo 30 anni (cpv. 2). L'anonimizzazione equivale alla distruzione delle informazioni che permettono di risalire all'identità di un'impresa o di una persona. I dati devono essere distrutti su tutti i supporti esistenti sia informatici sia cartacei.

Il capoverso 3 prevede una riserva concernente la legislazione federale e quelle cantonali in materia di archiviazione. Secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 26 giugno 1998⁶⁰ sull'archiviazione, vengono archiviati tutti i documenti della Confederazione che hanno un valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale. Pertanto, prima di distruggerli, le autorità federali competenti per l'esecuzione della LPTab devono proporre all'Archivio federale tutti i loro documenti d'esecuzione. I documenti relativi ai controlli e alla notifica dei prodotti nonché quelli relativi alla vigilanza e al coordinamento dell'esecuzione hanno incontestabilmente un valore giuridico e sociale e saranno pertanto versati all'Archivio federale dall'UDSC e agli archivi cantonali dalle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione della LPTab. Una volta trasmessi agli archivi, tali documenti possono essere distrutti in seno all'autorità federale o cantonale.

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 47 Adeguamento degli allegati

Secondo l'articolo 33 capoverso 2 LPTab, il Consiglio federale può delegare all'UFSP la competenza di emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa. Questa disposizione conferisce quindi all'UFSP la competenza di adeguare gli allegati da 1 a 3, che contengono disposizioni di natura tecnica.

⁶⁰ RS 152.1

Affinché l'effetto preventivo delle fotografie relative alle avvertenze combinate non diminuisca nel tempo, sarà necessario sostituire le fotografie dopo un determinato numero di anni (allegato 2). L'UFSP è libero di stabilire il momento opportuno per introdurre nuove fotografie. Potrà farlo al più presto dopo sei anni, cioè il tempo necessario affinché le tre serie siano apparse ciascuna per due anni sulle confezioni dei prodotti del tabacco destinati a essere fumati (cfr. art. 17 cpv. 3).

L'UFSP deve tenere conto dell'evoluzione sul piano internazionale delle norme ISO relative alla misurazione di determinate sostanze contenute nei prodotti del tabacco e nelle sigarette elettroniche. Adeguerà l'allegato 3 in collaborazione con la Segreteria di Stato dell'economia.

Art. 48 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Le spiegazioni concernenti l'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono riportate nei commenti relativi all'allegato 4.

Art. 49 Disposizioni transitorie

Il capoverso 1 prevede regole transitorie per le sigarette elettroniche e i prodotti simili definiti all'articolo 2. Attualmente questi prodotti sono considerati oggetti d'uso che entrano in contatto con le mucose della bocca ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari. Devono soddisfare requisiti molto diversi da quelli previsti dalla presente ordinanza, in particolare per quanto riguarda il loro imballaggio e la loro etichettatura. È quindi necessario prevedere un periodo transitorio per consentire ai fabbricanti e agli importatori di adeguarsi alle nuove regole. I periodi transitori previsti sono gli stessi già stabiliti per i prodotti del tabacco all'articolo 50 LPTab: le sigarette elettroniche e i prodotti simili possono continuare a essere importati e fabbricati secondo il diritto anteriore per un anno a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza ed essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Va notato che questa disposizione riguarda in particolare i prodotti che non contengono nicotina. Infatti, le sigarette elettroniche e i prodotti simili contenenti nicotina non sono conformi alla legislazione sulle derrate alimentari, che vieta l'aggiunta di nicotina (art. 61 cpv. 2 LDerr). Tuttavia, questi prodotti con nicotina possono essere immessi sul mercato svizzero in virtù del principio «Cassis de Dijon» (art. 16a LOTC) a condizione che siano conformi al diritto dell'UE. Possono continuare a essere commercializzati secondo il principio «Cassis de Dijon».

Il capoverso 2 riguarda la notifica dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche che sono già sul mercato al momento dell'entrata in vigore dell'OPTab. Questi prodotti dovranno essere notificati entro un anno dall'entrata in vigore dell'ordinanza.

Art. 50 Entrata in vigore

L'entrata in vigore dell'OPTab e della LPTab è fissata al 1° ottobre 2024.

Allegato 1 Regole tecniche concernenti la presentazione delle avvertenze

Questo allegato raccoglie tutte le regole tecniche relative alla presentazione delle avvertenze. In precedenza erano contenute in parte nell'OTab e in parte nell'ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco.

Numero 1

Il numero 1 riguarda tutte le avvertenze diverse da quelle combinate, vale a dire:

- le avvertenze che devono figurare sui prodotti del tabacco destinati a essere fumati (art. 13 cpv. 1 lett. a e b LPTab):
 - o «Il fumo uccide – smetti subito.»;
 - o «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene.»;
- le avvertenze che devono figurare su tutti gli altri prodotti di cui all'articolo 3 LPTab e sui prodotti simili definiti all'articolo 2 della presente ordinanza. Si tratta delle avvertenze di cui agli articoli 14 capoverso 1 LPTab e 13 capoverso 1 della presente ordinanza, per esempio «Questo prodotto nuoce alla tua salute e provoca un'elevata dipendenza.».

Il numero 1.1 riprende le regole attuali per la presentazione di questi testi, come la grandezza dei caratteri e il bordo che contorna il testo. Nella lettera a è aggiunta la grandezza dei caratteri da utilizzare (Helvetica Neue LT 75 Bold). Anche la lettera b è precisata affinché sugli imballaggi non rettangolari i testi di avvertenza appaiano parallelamente al marchio del prodotto. Ciò si applica, per esempio, agli imballaggi rotondi di alcuni prodotti simili che non presentano un bordo superiore. È peraltro possibile rinunciare al bordo nero se la superficie su cui deve figurare l'avvertenza è inferiore a 20 cm². Ciò riguarda in particolare gli imballaggi del tabacco destinato a essere fiutato e gli imballaggi delle ricariche di liquido per le sigarette elettroniche.

Tuttavia, è possibile stampare l'avvertenza «Il fumo di tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene» perpendicolarmente al bordo superiore del pacchetto (n. 1.2). Questa eccezione è giustificata in particolare per le confezioni strette, come quelle dei pacchetti di sigarette «Slim»: il suo scopo è facilitare la lettura del testo, che altrimenti verrebbe diviso molte volte.

Una novità riguarda la presentazione delle avvertenze per i prodotti da fumo (prodotti del tabacco destinati a essere fumati e prodotti da fumo a base di erbe, compresi i prodotti senza tabacco per pipe ad acqua): un colore di sfondo giallo sostituirà l'attuale sfondo bianco (n. 1.3 lett. a). CMYK è l'acronimo inglese che designa il processo di stampa con i codici dei colori seguenti: C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow e K=Key per il nero. Lo scopo di questi cambiamenti è quello di attirare di nuovo l'attenzione dei consumatori, che con il tempo si abituano all'aspetto degli imballaggi dei prodotti e non notano più necessariamente le avvertenze. Le avvertenze per gli altri prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche devono essere apposte in nero su fondo bianco (n. 1.3 lett. b).

Numero 2

Il numero 2 contiene le regole applicabili ai testi delle avvertenze combinate. Riprende le regole che erano riportate nell'allegato 2 dell'ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco. Tuttavia, introduce due novità, riprese dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1842 della CE⁶¹ o ispirate a quest'ultima. In primo luogo, il testo che accompagna la fotografia, che deve figurare nelle tre lingue ufficiali (cfr. art. 11 cpv. 2), deve essere stampato nei seguenti colori: la prima lingua,

⁶¹ Art. 3 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1842 della Commissione, del 9 ottobre 2015, relativa alle specifiche tecniche per il layout, la grafica e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute per i prodotti del tabacco da fumo, GU L 267 del 14.10.2015, pagg. 6–7.

per esempio il tedesco, deve essere in colore bianco, il francese in colore giallo e l'italiano in colore bianco. Sinora il testo in francese doveva essere in rosso. In secondo luogo, vengono modificati i colori delle informazioni utili per smettere di fumare: l'indirizzo del sito Internet e il numero di telefono devono essere stampati in nero su uno sfondo giallo. Sinora tali informazioni erano stampate in bianco su sfondo blu. Questi cambiamenti di colore contribuiscono al mantenimento dell'attenzione dei consumatori su dette informazioni.

Allegato 2 Le 45 avvertenze combinate e la loro suddivisione in tre serie di stampa

Questo allegato contiene le avvertenze combinate composte da una fotografia, da informazioni sui rischi legati al tabagismo e da informazioni utili per smettere di fumare. Le fotografie erano contenute nell'ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco. D'ora in poi saranno integrate in un allegato alla presente ordinanza. Le fotografie attuali sono in uso da più di dieci anni, con il rischio che i consumatori vi si abituino e che l'effetto preventivo risulti diminuito. La presente ordinanza offre l'opportunità di procedere al loro rinnovamento.

Le immagini scelte utilizzano un linguaggio visivo diverso rispetto a quelle precedenti. Hanno un elevato contenuto simbolico e vogliono mettere in risalto la dannosità del consumo di tabacco, ma rinunciano a un immediato effetto shock. Intendono richiamare l'attenzione ed esortare alla riflessione e a un'interpretazione personale. La prima serie punta su un certo effetto sorpresa e utilizza colori scuri. Una seconda serie drammatizza il messaggio in bianco e nero e simbolizza la sofferenza che il consumo di tabacco può arrecare. La terza serie è stata ripresa in molte parti dall'OMS (regione Mediterraneo orientale) e dà ampio spazio al rosso come colore che richiama al pericolo.

Le avvertenze combinate sono suddivise in tre serie, ognuna delle quali sarà utilizzata per due anni. Il layout si ispira alla presentazione delle avvertenze secondo la direttiva 2014/40/UE (direttiva UE sui prodotti del tabacco)⁶². Ogni serie è composta da 15 fotografie, rispetto alle 14 attuali.

Per aiutare i fumatori a smettere di fumare si fa riferimento alla piattaforma www.stop-tabacco.ch. Per facilitare l'accesso alle informazioni è stato integrato anche un codice QR.

Allegato 3 Norme tecniche relative alle procedure di misurazione ed esame

L'allegato 3 raggruppa le norme che possono essere utilizzate per verificare la conformità dei prodotti ai requisiti di legge. Le tabelle 1.1 e 1.2 corrispondono agli allegati 1 e 2 dell'OTab e sono state adattate alle norme attuali.

Le tabelle 2.1 e 2.2 sono nuove. La tabella 2.1 indica una norma che permette segnatamente di quantificare il tenore di nicotina nei liquidi per sigarette elettroniche. La tabella 2.2 comprende due norme che permettono di misurare l'efficacia del dispositivo di sicurezza del prodotto nell'impedire l'accesso ai bambini. Una norma riguarda le confezioni richiudibili, l'altra i prodotti monouso.

⁶² Allegato II della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1, modificata dalla direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, GU L 360 del 17.12.2014.

Allegato 4 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Abrogazione di ordinanze

L'ordinanza del 27 ottobre 2004⁶³ sul tabacco e l'ordinanza del DFI del 10 dicembre 2007⁶⁴ concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco sono abrogate e sostituite dalla presente ordinanza.

Modifica dell'ordinanza del 28 giugno 2000⁶⁵ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI)

Con l'introduzione delle sigarette elettroniche nella LPTab, l'UFSP diventa l'ufficio competente in materia di sigarette elettroniche, subentrando all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. La menzione delle sigarette elettroniche viene quindi aggiunta all'articolo 9 capoverso 3 lettera a numero 7 OOrg-DFI.

Modifica dell'ordinanza del 1° novembre 2006⁶⁶ sulle dogane (OD)

Art. 65 cpv. 2 lett. e n. 1

Il numero 1 è completato e precisato con «tabacchi manufatti destinati a essere riscaldati» (detti prodotti riscaldati e non bruciati). La quantità ammessa in franchigia di 250 sigarette per persona e al giorno nel traffico turistico si applica per analogia ai tabacchi manufatti destinati a essere riscaldati. Tale modifica corrisponde alla prassi attuale ed è apportata a fini di chiarimento.

Art. 65 cpv. 2 lett. e n. 3–6

Le quantità massime esenti da dazio sono completate per regolamentare le quantità ammesse in franchigia dei prodotti contenenti nicotina destinati a essere consumati mediante sigarette elettroniche, cartucce contenenti nicotina e sigarette elettroniche usa e getta. Nelle quantità ammesse in franchigia di cui ai numeri 3–6 sono quindi inclusi 250 millilitri di prodotti contenenti nicotina destinati a essere consumati mediante sigarette elettroniche, 250 cartucce contenenti nicotina (o «pods») o 25 sigarette elettroniche usa e getta.

In caso di superamento della quantità ammessa in franchigia di questi prodotti, le quantità in eccesso sono soggette a dazio e tassate secondo le aliquote forfetarie di cui all'allegato 1 «Tariffa doganale per il traffico turistico» dell'ordinanza del DFF del 4 aprile 2007⁶⁷ sulle dogane (OD-DFF). Il gruppo tariffale 5, «Tabacchi manufatti», dell'allegato 1 OD-DFF deve dunque essere completato di conseguenza, aggiungendo a sigarette/sigari i tabacchi manufatti destinati a essere riscaldati. Per i prodotti contenenti nicotina destinati a essere consumati mediante sigarette elettroniche, l'aliquota forfetaria ammonterà a 25 centesimi il millilitro, per le cartucce contenenti nicotina a 25 centesimi il pezzo e per le sigarette elettroniche usa e getta a 2.50 franchi il pezzo.

⁶³ RU 2004 4533

⁶⁴ RU 2007 7111

⁶⁵ RS 172.212.1

⁶⁶ RS 631.01

⁶⁷ RS 631.011

Modifica dell'ordinanza del 14 ottobre 2009⁶⁸ sull'imposizione del tabacco (OImT)

Art. 3 cpv. 2 lett. a

In seguito all'adozione della mozione Zanetti «Esenzione delle sigarette elettroniche dall'imposizione sul tabacco» (11.3178), le sigarette elettroniche sono state escluse dai prodotti di sostituzione di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera a OImT, quindi esentate dall'imposta, a partire dal 1° aprile 2012. In seguito alla modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco (LImT)⁶⁹, i prodotti contenenti nicotina destinati a essere consumati mediante sigarette elettroniche e tutti i prodotti destinati a essere consumati mediante sigarette elettroniche usa e getta soggiacciono nuovamente all'imposta, per cui la lettera a è stata abrogata.

L'introduzione dell'imposizione delle sigarette elettroniche non è oggetto di una disposizione transitoria. Ciò significa che tutti i liquidi di sigarette elettroniche contenenti nicotina e tutte le sigarette elettroniche usa e getta (con o senza nicotina) importate o fabbricate in Svizzera saranno assoggettate all'imposta sul tabacco a partire dall'entrata in vigore della revisione della LImT.

Modifica dell'ordinanza del 12 giugno 2020⁷⁰ sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT)

Il Fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT) è gestito da una segreteria in seno all'UFSP. La modifica dell'OFPT sancisce esplicitamente che, oltre a concedere aiuti finanziari, la segreteria preposta all'amministrazione dell'FPT possa attuare provvedimenti di prevenzione incaricando terzi di realizzarli, in linea con la prassi attuale. Questa nuova lettera dell'articolo 4 capoverso 2 riprende il senso della formulazione iniziale dell'OFPT del 2004 «svolge progetti di prevenzione propri». L'OFPT è stata oggetto di una revisione totale nel 2020. In quell'occasione, la formulazione dell'articolo 4 capoverso 2 è stata modificata a seguito di una rifusione totale dell'ordinanza. È emerso che la nuova formulazione che assegna alla segreteria che gestisce l'FPT il compito di pianificare e avviare provvedimenti di prevenzione non era sufficientemente chiara. L'attuazione dei provvedimenti di prevenzione è da intendersi sempre a livello strategico. Quindi consiste nell'avvio, nella pianificazione, nella gestione strategica e nella valutazione dei provvedimenti mediante l'attribuzione di mandati a terzi, ma non nell'attuazione di tali provvedimenti a livello operativo. La precisazione consente di presentare la prassi attuale in modo giuridicamente coerente e corrisponde alla situazione giuridica precedente alla revisione del 2020. Tuttavia, il termine «progetto» è stato sostituito da «provvedimento», in quanto «progetto», allora considerato troppo restrittivo, è stato soppresso in tutta l'ordinanza in occasione della revisione totale.

Modifica dell'ordinanza del 5 giugno 2015⁷¹ sui prodotti chimici (OPChim)

Art. 1 cpv. 2^{bis}

Questo nuovo capoverso precisa che l'OPChim si applica ai prodotti di cui all'articolo 3 lettere a–f LPTab nonché ai prodotti simili ad essi equiparati quando alla stessa rinvia

⁶⁸ RS 641.311

⁶⁹ FF 2023 1525

⁷⁰ RS 641.316

⁷¹ RS 813.11

l'OPTab. Crea così maggiore chiarezza per le imprese e le autorità esecutive. Inoltre consente l'armonizzazione ottimale con la prassi in vigore nel SEE (soppressione degli ostacoli tecnici al commercio) nei casi in cui sono stabiliti ulteriori requisiti in materia di diritto dei prodotti chimici per i «prodotti» ai sensi del diritto sui prodotti del tabacco. Attualmente ciò avviene esclusivamente per le ricariche di liquido (v. commento all'art. 24 OPTab).

Art. 72 cpv. 1^{bis} e cpv. 2 lett. A

La modifica consente di includere e di trattare nel registro dei prodotti i dati relativi alle informazioni rilevate ai sensi dell'articolo 27 OPTab.

Modifica dell'ordinanza del 27 maggio 2020⁷² sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)

Le disposizioni relative all'esecuzione dei test d'acquisto di alcolici sono sostanzialmente identiche a quelle previste per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche. Devono essere rispettate le stesse procedure e soddisfatti gli stessi requisiti.

Il commento agli articoli 35–41 OPTab si applica quindi per analogia agli articoli 61a–61g OELDerr. Sono tuttavia modificati i rimandi agli articoli 61f e 61g OELDerr per tenere conto delle pertinenti disposizioni di legge per le bevande alcoliche.

L'articolo 61b OELDerr contiene un elenco di punti che devono essere inclusi in un piano dei test. Per quanto riguarda le spiegazioni relative alla «procedura da seguire in caso d'infrazione» (art. 61b lett. h) e alla «conservazione e distruzione dei dati» (art. 61b lett. i), occorre fare riferimento alle disposizioni federali o cantonali esistenti e non definire nuove disposizioni.

Modifica dell'ordinanza del 28 ottobre 2009⁷³ concernente il fumo passivo (OPFP)

Le modifiche relative a questa ordinanza comprendono due elementi.

Campo d'applicazione

È necessario adeguare il campo d'applicazione dell'OPFP a quello della legge federale del 3 ottobre 2008⁷⁴ concernente la protezione contro il fumo passivo. Nel quadro dell'adozione della LPTab, il Parlamento ha infatti esteso il campo d'applicazione della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo per vietare l'utilizzo dei prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati e delle sigarette elettroniche in tutti i luoghi in cui è vietato fumare. È altresì necessario precisare che il divieto si applica anche ai prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati e ai prodotti senza tabacco per pipe ad acqua. Il Consiglio federale ha definito queste due categorie di prodotti come prodotti simili sulla base della delega legislativa prevista dall'articolo 4 LPTab e concretizzata nell'articolo 3 della presente ordinanza.

⁷² RS 817.042

⁷³ RS 818.311

⁷⁴ RS 818.31

Zone di degustazione

È necessario concretizzare l'articolo 2 capoversi 4 e 5 della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo che il Parlamento ha aggiunto nel quadro dei dibattiti relativi alla LPTab. Queste nuove disposizioni danno la possibilità ai negozi specializzati di disporre di determinate zone per la degustazione di questi prodotti e incarica il Consiglio federale di disciplinarne le modalità.

Art. 1 lett. a, d^{bis} ed e

Il campo d'applicazione dell'OPFP riprende quello dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo: il divieto di fumare riguarda anche i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati e le sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettere c e f LPTab. L'articolo 1 lettera a OPFP precisa altresì quali prodotti simili sono equiparati ai prodotti del tabacco, quindi interessati dal divieto. Sono i prodotti senza tabacco per pipe ad acqua (equiparati ai prodotti del tabacco destinati a essere fumati, art. 3 cpv. 3 OPTab) e i prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati (equiparati ai prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati, art. 3 cpv. 1 OPTab). Queste precisazioni concernenti il campo d'applicazione del divieto di fumare e di utilizzare prodotti comportano la necessità di alcune modifiche in diversi altri articoli, tra cui la lettera e della presente disposizione.

La lettera d^{bis} si riferisce all'introduzione della nuova sezione 2a relativa alle zone di degustazione di prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati e di sigarette elettroniche nei negozi specializzati.

Art. 2, titolo e cpv. 1

Le modifiche riguardano unicamente il campo d'applicazione (v. art. 1 qui sopra). La modifica del titolo consente di includere l'insieme dei prodotti oggetto del divieto: i prodotti destinati a essere fumati (prodotti del tabacco ai sensi dell'art. 3 lett. a LPTab e prodotti senza tabacco per pipe ad acqua), i prodotti destinati a essere riscaldati con o senza tabacco e le sigarette elettroniche.

Art. 6a Degustazione di prodotti

L'articolo 6a capoverso 1 precisa che i negozi specializzati possono prevedere una zona da utilizzare per la degustazione di prodotti destinati a essere riscaldati con o senza tabacco o di sigarette elettroniche. Non si tratta quindi di autorizzare l'uso di questi prodotti in maniera generalizzata, ma soltanto nell'ambito di una degustazione. Per esempio, i clienti possono provare liquidi di diversi aromi per acquistare il prodotto che preferiscono. Per essere considerato «negozio specializzato» è necessario che il negozio in questione proponga una gamma di prodotti composta prevalentemente da quelli di cui all'articolo 3 lettere a–f LPTab (cpv. 2). Non rientrano in questa categoria, tra l'altro, i chioschi e le stazioni di servizio.

La degustazione deve avvenire sul posto con una piccola quantità di prodotto. Il rivenditore non è autorizzato a consegnare al consumatore un flacone intero da provare a casa: ciò corrisponderebbe a una distribuzione gratuita, vietata dall'articolo 19 capoverso 1 LPTab.

Secondo l'articolo 23 LPTab, la consegna di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche ai minorenni è vietata. Ne consegue che è vietata loro anche la degustazione dei prodotti.

Art. 6b Requisiti relativi alle zone di degustazione

Il Parlamento ha voluto introdurre un'alternativa alle sale fumatori per la degustazione di prodotti nei negozi specializzati. Lo scopo era di non imporre loro la realizzazione di una sala fumatori assoggettata ai requisiti di cui all'articolo 4 OPFP, ossia l'obbligo della separazione ermetica dagli altri spazi, quindi dalla restante superficie di vendita. I requisiti relativi alle zone di degustazione devono essere meno rigorosi di quelli concernenti le sale fumatori. Consistono unicamente in una zona specifica che non ha bisogno di essere chiusa.

D'altro canto, la zona deve essere dotata di sufficiente ventilazione (lett. a). Le emissioni dei prodotti devono poter essere espulse in modo efficace senza diffondersi nel resto del negozio. La zona di degustazione deve essere chiaramente indicata, per esempio con un cartello al muro o un'indicazione a terra (lett. b). Deve trovarsi in una posizione appartata rispetto alla zona di vendita principale per assicurare la massima protezione al personale addetto alla vendita (lett. c). Si sceglierà dunque preferibilmente un angolo del negozio ubicato il più lontano possibile dalla cassa e dalla zona di esposizione principale dei prodotti. La superficie della zona di degustazione non deve superare un terzo della superficie di vendita totale del negozio (lett. d).

Art. 6c Impiego di lavoratori

I lavoratori dei negozi specializzati nei quali si trovano le suddette zone devono aver fornito il loro consenso scritto. L'articolo 6 concernente i lavoratori impiegati in sale fumatori e in locali per fumatori si applica per analogia.

Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2

Le modifiche non riguardano il campo d'applicazione (v. art. 1 qui sopra).

Modifica dell'ordinanza del 19 maggio 2010⁷⁵ sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE)

Vengono modificati diversi elementi dell'articolo 2 OIPPE, che elenca le deroghe al principio «Cassis de Dijon» di cui all'articolo 16a LOTC. Due modifiche sono di natura formale: la deroga esistente di cui alla lettera b numero 3 (obbligo di indicare il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri, la ragione sociale o il numero dell'impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell'importatore del prodotto del tabacco) viene spostata dalla categoria delle derrate alimentari a quella degli altri prodotti (lett. c n. 12). Infatti, con l'entrata in vigore della presente ordinanza e della LPTab, i prodotti del tabacco non saranno più considerati come derrate alimentari. La lettera c numero 11 serve solo a modificare la punteggiatura della frase, che d'ora in avanti sarà conclusa con una virgola invece che con un punto.

Le altre modifiche sono di natura materiale. In primo luogo, la deroga di cui alla lettera b numero 4 viene abrogata. Essa riguardava l'obbligo di apporre avvertenze combinate sui prodotti del tabacco e sui prodotti contenenti succedanei del tabacco destinati a essere fumati. Tuttavia, questa deroga non si applicava alle sigarette, al tabacco da

⁷⁵ RS 946.513.8

arrotondare e al tabacco per pipe ad acqua, in quanto questi prodotti riportavano già le avvertenze combinate nell'UE. La deroga si applicava quindi solo a sigari, cigarillos e sigarette alle erbe che dovevano riportare le avvertenze combinate previste dal diritto svizzero per poter essere commercializzati in Svizzera. Poiché l'UE ha reso obbligatorie le avvertenze combinate per questi prodotti, la deroga non è più pertinente e può essere soppressa.

Inoltre, occorre prevedere due nuove deroghe al principio «Cassis de Dijon» sulla base dell'articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC allo scopo di proteggere la salute della popolazione e, in particolare, quella dei giovani. Tali deroghe potranno essere introdotte solo se il Consiglio federale le autorizza a seguito di un esame svolto secondo i criteri elencati all'articolo 4 capoverso 3 LOTC.

Le due deroghe sono previste per le avvertenze destinate agli imballaggi di prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco, di sigarette elettroniche senza nicotina e di prodotti simili secondo l'articolo 2 OPTab (n. 13 e 14). Tali prodotti non sono soggetti alla direttiva UE sui prodotti del tabacco⁷⁶ e quindi non devono riportare alcuna avvertenza. Tuttavia, il consumo di questi prodotti non è esente da rischi per la salute perché i liquidi delle sigarette elettroniche, benché privi di nicotina, contengono numerose sostanze potenzialmente tossiche che in genere passano anche nell'aerosol che viene inalato dal consumatore⁷⁷. Per quanto concerne i prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco e i prodotti simili, questi presentano rischi per la salute dei consumatori a causa del loro contenuto (qualora si tratti di nicotina) o della modalità di consumo, che genera sostanze tossiche.

5 Ripercussioni

La presente ordinanza concretizza la LPTab, che prevede nuovi compiti per la Confederazione, i Cantoni e l'economia. Tre elementi in particolare genereranno costi per questi attori:

- l'adeguamento degli imballaggi da parte delle imprese (art. 11–19);
- l'allestimento, da parte della Confederazione, di un sistema d'informazione per la notifica dei prodotti da parte delle imprese (art. 25);
- l'esecuzione di test d'acquisto (art. 35–41).

La presente ordinanza non è stata sottoposta a un'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR). Lo stesso vale per la LPTab nella versione adottata dal Parlamento nell'ottobre 2021. Le cifre riportate di seguito sono quindi tratte dall'analisi d'impatto pubblicata nel 2015 e aggiornata nel 2018⁷⁸, citata nei messaggi concernenti i disegni di legge sui prodotti del tabacco del 2015⁷⁹ e del 2018⁸⁰.

⁷⁶ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 127 del 29.4.2014.

⁷⁷ Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. (2022). Perizia tossicologica sui componenti dei liquidi per sigarette elettroniche (in tedesco), Berna. www.blv.admin.ch > Oggetti d'uso > Sigarette elettroniche > Ulteriori informazioni.

⁷⁸ Gehrig Matthias, Simion Mattia, Abrassart Aurélien, Künzi Kilian (Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS): Regulierungsfolgenabschätzung zum Tabakproduktegesetz, novembre 2015 e Abrassart Aurélien, Guggisberg Jürg (BASS): Regulierungsfolgenabschätzung zum überarbeiteten Tabakproduktegesetz, novembre 2018: Consultabile all'indirizzo www.bag.admin.ch > Strategia & politica > Mandati politici e piani d'azione > Mandati politici per la prevenzione del tabagismo > Politica in materia di tabacco in Svizzera > Legge sui prodotti del tabacco > Ulteriori documenti (stato all'8.12.2022).

⁷⁹ FF 2015 7729

⁸⁰ FF 2019 837

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Per la Confederazione, la creazione di un sistema d'informazione per la notifica dei prodotti per via elettronica rappresenta il principale onere finanziario. Si tratta di un costo una tantum di circa 500 000 franchi. Questo importo è più elevato di quello stimato nell'AIR del 2015. Ciò è ascrivibile in parte all'aumento dei costi di programmazione dovuto al rincaro e in parte all'esternalizzazione della gestione del progetto. A questa spesa una tantum di 500 000 franchi si aggiungono costi annuali stimati in 168 000 franchi per il funzionamento della nuova piattaforma di notifica e per i nuovi compiti dell'UFSP. Questi nuovi compiti comprendono il trattamento delle notifiche delle sigarette elettroniche e dei prodotti simili, la pubblicazione di tutte le notifiche di prodotti su Internet, la vigilanza e il coordinamento dell'esecuzione della legislazione da parte dei Cantoni. Questi costi saranno finanziati nell'ambito del preventivo globale dell'UFSP.

Inoltre, in quanto autorità preposta all'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, l'UDSC controlla già le importazioni di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche. Il fatto che questi prodotti siano ora soggetti alla legislazione sui prodotti del tabacco non dovrebbe quindi comportare costi aggiuntivi per l'UDSC.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni

Test d'acquisto di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche

Per la maggior parte dei Cantoni, l'introduzione di test d'acquisto per il controllo del rispetto del divieto di vendita ai minorenni costituirà un nuovo compito esecutivo, poiché soltanto nove Cantoni hanno già disposizioni in merito nel loro diritto cantonale. L'effettuazione di tali test d'acquisto comporterà costi aggiuntivi di circa 95 000 franchi all'anno per tutti i Cantoni in cui questi test saranno introdotti ex novo⁸¹. Tuttavia, è lecito attendersi costi significativamente più elevati se per i prodotti del tabacco sarà effettuato un numero di test d'acquisto analogo a quelli effettuati per gli alcolici (diverse migliaia all'anno).

Test d'acquisto di alcolici

Nel campo della prevenzione dell'alcolismo, i test d'acquisto sono già stati effettuati e documentati sistematicamente dal 2015. Se i Cantoni, competenti per la loro effettuazione, continueranno a effettuarne in misura analoga agli ultimi cinque anni, bisogna attendersi costi di esecuzione pari a 1,3 milioni di franchi all'anno. Poiché questi compiti vengono già svolti, tuttavia, tali costi non possono essere attribuiti all'attuazione delle nuove disposizioni dell'ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.

5.3 Ripercussioni sull'economia

Imprese del settore del tabacco

L'adeguamento di diverse migliaia di tipi di confezioni di prodotti del tabacco alle nuove avvertenze genererà costi una tantum per le imprese stimati in 17,4 milioni di franchi. Inoltre, l'obbligo di notificare i prodotti nel nuovo sistema d'informazione della Confederazione dovrebbe generare costi una tantum legati al disciplinamento di diverse decine di migliaia di franchi, ma l'obbligo di notificare i prodotti esiste già per queste imprese. In futuro, la notifica sarà richiesta solo in caso di modifiche sostanziali del prodotto o in caso di immissione sul mercato di nuovi prodotti (anziché ogni anno come oggi). Secondo le stime dell'UFSP, ciò dovrebbe comportare costi annuali di circa 71 000 franchi per tutte le imprese interessate.

⁸¹ Calcolo basato sull'ipotesi che 501 test d'acquisto aggiuntivi da 189 franchi ciascuno vengano effettuati dai Cantoni che non ne avevano ancora effettuati nel 2014.

Imprese del settore delle sigarette elettroniche

L'AIR del 2015 ha stimato in 130 000 franchi il costo una tantum che le imprese del settore delle sigarette elettroniche dovrebbero sostenere per l'adeguamento degli imballaggi alle nuove avvertenze. In realtà è probabile che questi costi siano inferiori perché le imprese che immettono i loro prodotti sul mercato secondo il principio «Cassis de Dijon» (cioè in conformità con il diritto europeo) probabilmente continueranno a farlo senza adattare gli imballaggi dei prodotti alle nuove prescrizioni del diritto svizzero.

Secondo l'AIR, i costi per la notifica delle sigarette elettroniche ammontano a 120 000 franchi. L'AIR permette di stimare a circa 76 000 franchi all'anno il costo dell'adeguamento della notifica in caso di modifiche sostanziali ai prodotti. Questa notifica è richiesta anche alle imprese straniere che immettono sigarette elettroniche sul mercato svizzero.

Imprese del settore dei prodotti simili

I prodotti simili definiti all'articolo 2 (prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati, prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati, prodotti senza tabacco per pipe ad acqua) sono attualmente soggetti alla legislazione sulle derrate alimentari in quanto oggetti d'uso. In futuro saranno soggetti ai requisiti della presente ordinanza, la cui principale ripercussione sarà che le imprese saranno tenute a notificare i loro prodotti e ad adattare i relativi imballaggi per integrarvi le avvertenze. A seconda del processo di stampa, l'AIR stima che l'adeguamento di una confezione costi tra i 6000 e gli 8000 franchi per prodotto. Poiché il numero di prodotti simili non è noto, non è possibile stimare l'impatto globale su questo settore.

5.4 Ripercussioni sull'ambiente

L'impatto ambientale dell'industria del tabacco è stato affrontato nel quadro dei dibattiti parlamentari concernenti la LPTab e presentato in un rapporto all'attenzione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità⁸². Anche le sigarette elettroniche comportano ripercussioni sull'ambiente a causa del consumo di energia e di risorse necessario per produrle nonché dei rifiuti che creano, come menzionato nel messaggio del 24 maggio 2023 concernente la revisione parziale della LPTab⁸³. Si noti che le sigarette elettroniche sono apparecchi secondo l'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del 20 ottobre 2021⁸⁴ concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici. I fabbricanti di sigarette elettroniche sono quindi soggetti a vari obblighi derivanti da questa ordinanza, tra cui in particolare all'obbligo di etichettatura (art. 4) e all'obbligo di ripresa (art. 6). Il rispetto di questi obblighi contribuisce a un minore impatto ambientale grazie a uno smaltimento corretto dei prodotti.

La presente ordinanza concretizza le disposizioni della LPTab, uno dei cui scopi è ridurre il consumo di prodotti del tabacco e l'uso di sigarette elettroniche. Pertanto, l'entrata in vigore della legge e dell'ordinanza dovrebbe apportare benefici all'ambiente.

⁸² UFSP (2020). *Rapport 10: Impact environnemental et coûts de l'industrie du tabac*. Disponibile in francese all'indirizzo: <https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte-weiterfuehrende-links?AffairId=20150075>.

⁸³ Consiglio federale (2023). Messaggio del 24 maggio 2023 concernente la revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (Legge sui prodotti del tabacco, LPTab). Documento disponibile all'indirizzo: <https://www.bag.admin.ch> > Strategia & politica > Mandati politici e piani d'azione > Mandati politici per la prevenzione del tabagismo > Politica in materia di tabacco in Svizzera > Legge sui prodotti del tabacco [consultato il 24.5.2023]

⁸⁴ RS 814.620

Elenco delle abbreviazioni utilizzate

AIR	Analisi di impatto della regolamentazione
CE	Commissione europea
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DFI	Dipartimento federale dell'interno
FF	Foglio federale
FPT	Fondo per la prevenzione del tabagismo
GU	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Lderr	Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (RS 817.0)
LImT	Legge federale del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco (RS 641.31)
LOTC	Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51)
LPChim	Legge federale del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici (RS 813.1)
LPD	Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (RS 235.1)
LPTab	Legge federale del 1° ottobre 2021 sui prodotti del tabacco (FF 2021 2327)
LSPro	Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.11)
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
OD-DFF	Ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 sulle dogane (RS 631.011)
OELDerr	Ordinanza del 27 maggio 2020 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.042)
OFPT	Ordinanza del 12 giugno 2020 sul fondo per la prevenzione del tabagismo (RS 641.316)
OImT	Ordinanza del 14 ottobre 2009 sull'imposizione del tabacco (RS 641.311)
OIPPE	Ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8)
OMS	Organizzazione mondiale della sanità
OOrg-DFI	Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (RS 172.212.1)
OPChim	Ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (RS 813.11)
OPFP	Ordinanza del 28 ottobre 2009 concernente il fumo passivo (RS 818.311)
OPTab	Ordinanza sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche
Otab	Ordinanza del 27 ottobre 2004 sul tabacco (RU 2004 4533)
PAS	<i>Publicly Available Specification</i>
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RU	Raccolta ufficiale del diritto federale
SAS	Servizio di accreditamento svizzero
SEE	Spazio economico europeo
TNRSG	<i>Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtrauchererschutzgesetz</i>
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UE	Unione europea
UFDC	Ufficio federale del consumo
UFI	Identificatore unico di formula
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
USTRA	Ufficio federale delle strade